



Manuali

La riscossione degli Enti locali dal 1° gennaio 2011

Novembre 2010



**La riscossione degli Enti locali
dal 1° gennaio 2011**

NOVEMBRE 2010

Il Dossier è stato curato dalla Direzione Scientifica dell'IFEL,
Direttore Silvia Scozzese.

Curatori dell'opera: Ennio Dina e Andrea Ferri.

Raccolta normativa a cura di Armanda Verbari.

L'opera è stata realizzata con il contributo dei componenti del Gruppo tecnico sulla Finanza locale costituito presso IFEL. Si ringraziano inoltre Alessandro Beltrami, Felice Calissano e Stefania Dota.

A cura di

Direzione Scientifica IFEL

Tel. 06/68816210/214/218 - direzionescientifica@webifel.it

info@webifel.it - www.fondazioneifel.it

IL RAPPORTO È STATO CHIUSO IN DATA 27 OTTOBRE 2010

Sommario

PRESENTAZIONE	5
INTRODUZIONE	9
IL PROCESSO DI RISCOSSIONE	16
LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI	20
I SOGGETTI E GLI STRUMENTI PREPOSTI ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI	25
LE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE POSSIBILI	36
LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E DI QUELLA “SOLLECITATA”	36
LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA	42
LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO	47
L’ESTERNALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ IN HOUSE O SOCIETÀ MISTE	48
<i>Le società in house</i>	48
<i>Le società miste</i>	53
<i>La gestione associata</i>	54
I CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI GARA	56
APPENDICI	63
APPENDICE NORMATIVA	65

<i>L'evoluzione normativa della riscossione delle entrate locali</i>	65
RACCOLTA NORMATIVA	80
SCHEMI DI BANDO E CAPITOLATI.....	159
<i>Bozza di bando</i>	159
<i>Capitolato 1 - Esternalizzazione di tutte le fasi della riscossione</i>	190
<i>Capitolato 2 - Esternalizzazione della riscossione coattiva</i>	216

PRESENTAZIONE

Ogni riforma, per quanto di limitata portata, ha bisogno di una fase di assestamento nel corso della quale vengono regolati i dispositivi attuativi, emanate nuove norme di dettaglio, tarati gli apparati amministrativi preposti alla gestione del settore coinvolto.

Non ha fatto eccezione la riforma della riscossione, l'ultima di una sequenza piuttosto fitta negli ultimi trent'anni, il cui periodo transitorio è stato denso di impegni per l'allestimento dei nuovi apparati centrali, la nuova agenzia nazionale denominata Equitalia S.p.A., erede di una ventina di società di emanazione bancaria che avevano gestito il settore fino al 2005, corredati da frequenti messe a punto normative, in particolare rivolte a voltare pagina rispetto a gestioni pregresse non sempre brillanti e ad accrescere l'efficacia dell'azione del nuovo soggetto nel recupero delle somme prese in carico con i ruoli di riscossione.

Meno intenso è apparso l'impegno nella messa a punto di un sistema di strumenti organizzativi, procedurali e normativi in grado di sostenere l'acquisizione dei gettiti tributari e patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Regioni, realtà da sempre molto differenziate e a più stretto contatto con realtà territoriali altrettanto frastagliate.

Con questo volume, l'IFEL vuole fornire agli operatori dei Comuni, ai tecnici del settore e ai commentatori un panorama dei punti fermi e delle problematiche irrisolte che caratterizzano

l'approssimarsi della scadenza del periodo transitorio definito dal decreto legge n. 203 del 2005.

Non riteniamo di aver esaurito tutti gli aspetti di un tema complesso, che investe non solo gli elementi tipici del settore entrate di un Comune, ma anche la loro interpretazione e collocazione nell'ambito delle mutevoli normative sulle esternalizzazioni dei servizi pubblici locali, con o senza rilevanza economica.

Pensiamo tuttavia di contribuire ad una riflessione – che crediamo utile per gli operatori ed i decisori locali – che deve portare alla verifica dell'esistenza delle condizioni per attivare in concreto e con effetti positivi la piena liberalizzazione del mercato dei servizi di accertamento e di riscossione delle entrate degli Enti locali, insita nella fine del periodo transitorio e nell'obbligo di acquisire secondo criteri di evidenza pubblica servizi per i quali finora i Comuni e le Province hanno largamente attinto dal gestore nazionale pubblico.

Come viene più puntualmente indicato nelle pagine che seguono, il punto di partenza che l'IFEL suggerisce ai Comuni che si apprestano a prendere difficili decisioni in questa materia è, in ogni caso, l'analisi dello "stato delle entrate" della propria amministrazione, l'individuazione distinta delle problematiche specifiche che caratterizzano la riscossione spontanea, le esigenze di contrasto all'evasione e la riscossione coattiva. Su questa base è possibile non solo valutare con fondatezza quali fasi del processo possono essere gestite da risorse interne e a quali condizioni, ma anche assicurare il pieno controllo – sempre ne-

cessario – delle attività che l'Ente decida di affidare all'esterno, nella forma di concessione o di acquisizione di servizi specializzati di supporto.

Le realtà locali di minore dimensione, a loro volta, non possono scindere la riflessione specifica con la tendenza in atto verso la gestione associata delle funzioni fondamentali, dovendo così considerare questa ulteriore dimensione per le scelte da compiere.

D'altra parte, il contesto normativo nel quale dovrebbero operare i diversi soggetti abilitati alla competizione di mercato è tutt'altro che stabile e chiaro. È questo, forse, il terreno di maggiore debolezza del percorso intrapreso nel 2005. Si richiede agli Enti locali (e solo ad essi) di attingere al mercato per i servizi di gestione delle entrate, nel caso ritengano di non poter provvedere con le proprie strutture, e non si interviene adeguatamente ad uniformare l'accesso alle informazioni e i poteri di attivazione delle procedure esecutive tra i diversi soggetti in campo, permettendo che si formi un sistema asimmetrico, che presta il fianco ad ogni tipo di contestazione in caso di gara.

La stessa attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 40 del 2010, in materia di revisione dei criteri di iscrizione all'Albo dei riscossori degli Enti locali, sembra inabissata nelle lungaggini delle burocrazie ministeriali, quando invece dovrebbe essere un'occasione preziosa per assicurare gli Enti e gli stessi operatori circa la capacità della regolazione pubblica di evitare i casi di insolvenza e di cattiva gestione che rischiano di

minare la fiducia pubblica nella possibilità stessa di un efficiente sistema di riscossione per le Amministrazioni locali.

Gli impegni e le facoltà dettati dalla legge e l'analisi delle situazioni concrete di ciascun ente producono un ventaglio di soluzioni comunque ampio e particolarmente impegnativo per ciò che riguarda la riscossione coattiva.

L'interrogativo che però emerge, alla luce del quadro in cui tali soluzioni si dovranno innestare, è se è davvero opportuno attivare già dal 2011 il regime ordinario della riforma del 2005, senza un più preciso coordinamento tra regole afferenti diversi sistemi (la gestione delle entrate, il codice degli appalti, la natura dei servizi di accertamento e riscossione, le gestioni associate), che si può conseguire soltanto con l'impegno dei diversi soggetti in gioco - e degli Enti locali *in primis* - e che non può prescindere da significativi interventi normativi.

L'incertezza sui possibili esiti negativi di un'applicazione integrale della riforma della riscossione nel campo degli Enti locali, d'altra parte, si collega alla ormai prossima attuazione del federalismo fiscale, che prevede interventi di rilievo in materia di coordinamento della gestione tributaria tra i diversi livelli di governo, che non potranno non richiedere ulteriori aggiustamenti nell'organizzazione delle attività di riscossione e nelle norme di riforma oggi in corso di attuazione.

INTRODUZIONE

È ormai prossima la scadenza del regime transitorio previsto dall'articolo 3, comma 25, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, in base al quale tutti gli affidamenti riguardanti l'attività di riscossione in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso e scadenti prima del 31 dicembre 2010 potevano essere prorogati sino a tale data in deroga alla legislazione vigente.

Quindi, allo stato attuale, tutte le attività di riscossione volontaria o coattiva che sono in regime di proroga debbono cessare comunque entro il 31 dicembre 2010 e qualsiasi affidamento a terzi di riscossione volontaria o coattiva di tutte le entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, deve avvenire previa procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità previste dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Resta ovviamente nella discrezionalità del Comune la decisione di gestire (o di continuare a gestire) direttamente la riscossione, sia volontaria che coattiva, di tutte le proprie entrate.

In maniera estremamente sintetica si può affermare che *gli unici Comuni che non sono interessati dalla scadenza del periodo transitorio sono quelli che in maniera complementare o alternativa hanno deciso di gestire direttamente le attività di riscossione o le hanno affidate all'esterno mediante una procedura ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997* e che, quindi, non si trovano in regime di proroga. Al riguardo occorre sottolineare che la scadenza ri-

guarda tutte le entrate, sia tributarie che extratributarie, e sia la riscossione volontaria che quella coattiva.

Pertanto, anche per le entrate minori, per la cui riscossione coattiva quasi tutti i Comuni ricorrono tradizionalmente all'iscrizione a ruolo, sarà necessario prevedere o la riscossione diretta a cura degli uffici comunali, o l'esternalizzazione mediante procedura ad evidenza pubblica.

La scadenza del 31 dicembre 2010 ha, dunque, un impatto significativo, imponendo ai Comuni *un'attenta valutazione sugli aspetti organizzativi*, sulle diverse scelte che possono essere fatte e sui risultati che si possono ottenere in rapporto alle risorse disponibili e al contesto in cui si opera.

Vale la pena di sottolineare che per le attività in questione non c'è alcun obbligo di affidamento all'esterno, scelta che può derivare unicamente dall'esercizio dell'autonoma potestà comunale in materia di regolamentazione delle entrate locali, anche sotto il profilo della gestione.

Prima di indicare sinteticamente i principali aspetti della sfida che i Comuni dovranno affrontare, occorre ribadire che le attività di accertamento, riscossione volontaria e riscossione coattiva di ciascuna entrata o tributo possono essere gestite, disgiuntamente, da soggetti diversi. È, in altri termini, possibile che l'accertamento dell'ICI venga svolto da un soggetto, la riscossione volontaria da un altro e quella coattiva da un terzo e che scelte diverse possano essere compiute con riferimento ad un'altra fonte di entrata. Tra questi possibili soggetti il più rile-

vante è il Comune stesso, che può gestire direttamente tutte le attività, da considerarsi a tutti gli effetti funzioni fondamentali delle amministrazioni. Gli altri soggetti sono quelli individuati dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il Comune, con la gestione diretta delle attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate, mantiene un controllo diretto e costante di attività di particolare rilievo e di notevole impatto e delicatezza nei confronti della cittadinanza. Recenti fatti di cronaca riguardanti l'affidamento a terzi della gestione delle proprie entrate hanno evidenziato l'importanza che il Comune, anche quando esternalizza proprie attività mantenga un controllo costante e penetrante dell'attività svolta dai gestori.

Queste considerazioni debbono evidenziare l'importanza che riveste nell'ambito della struttura comunale l'unità operativa che gestisce le entrate, l'esigenza che essa sia strutturata adeguatamente sia sotto l'aspetto della professionalità e della quantità del personale disponibile, sia per ciò che riguarda l'efficacia degli strumenti tecnologici in dotazione.

Si deve quindi ritenere che la scelta di fondo da cui si deve partire è quella di una gestione diretta di tutte le attività relative alle proprie entrate con una analisi degli interventi organizzativi conseguenti. L'ampio ventaglio di soluzioni disponibili e la conseguente possibile flessibilità nelle scelte permettono di poter perseguire la soluzione migliore in un dato contesto di partenza.

Già oggi molti Comuni gestiscono direttamente, con il supporto eventuale di servizi esterni, sia l'accertamento che la riscossione volontaria di tutte le loro entrate. La possibilità di poter ricorrere a forme associate di gestione, o alla creazione di società *in house* (preferibilmente multiente) rimanda a soluzioni che richiedono sicuramente attenzione e impegno, ma che possono poi consentire un salto di qualità nel contenimento dei costi e nel miglioramento dei risultati.

Nella valutazione delle soluzioni da mettere in atto conta, in primo luogo, la conoscenza dei punti di forza e di debolezza della struttura comunale e l'analisi dello stato complessivo delle entrate: propensione alla morosità, stima delle aree di evasione, capacità di monitoraggio degli andamenti raggiunta attraverso gli strumenti adottati nel passato.

Tali valutazioni possono inoltre risultare anche molto diversificate con riferimento ai tre principali campi di esercizio della gestione delle entrate: la riscossione volontaria, il contrasto all'evasione, la riscossione coattiva.

Nel caso della riscossione volontaria, di norma, le caratteristiche delle attività necessarie per una gestione ottimale mal si conciliano con dispositivi di affidamento complessi, né tantomeno con criteri di remunerazione ad aggio sulle entrate riscosse, la cui acquisizione avviene non tanto per effetto dei pur importanti strumenti di comunicazione e facilitazione dei pagamenti, quanto per la normale propensione della maggioranza

dei contribuenti ad essere in regola con gli adempimenti relativi alle entrate.

In questo contesto appare decisamente da abbandonare ogni dispositivo contrattuale che preveda la gestione diretta da parte del soggetto terzo incaricato dei canali d'incasso della riscossione spontanea, se non nell'ambito di procedure che assicurino un automatico e pressoché immediato riversamento delle somme nella tesoreria comunale (*cash pooling*), così da sgombrare il campo alla radice da qualsiasi ipotesi di utilizzo improprio dei tempi e delle dimensioni dei riversamenti periodici da parte del concessionario. Gli stessi istituti dell'anticipo predeterminato di denaro a fronte del variabile andamento temporale degli incassi, o del minimo garantito, quest'ultimo tuttora ampiamente utilizzato nella regolazione degli affidamenti delle entrate minori, andranno attentamente valutati in quanto inducono vantaggi finanziari immediati, ma a fronte di un'ulteriore perdita di controllo sull'effettivo andamento della gestione delle entrate.

Le attività necessarie per assicurare un efficace contrasto all'evasione vanno ovviamente rapportate al contesto di riferimento.

In presenza di una scarsa propensione all'evasione e alla morosità, saranno privilegiati il progressivo assestamento di sistemi informativi adeguati alle dimensioni dell'Ente, in grado di rendere conto tempestivamente delle eventuali modificazioni delle basi imponibili e dei comportamenti, e il mantenimento di effi-

caci canali di comunicazione e di facilitazione degli adempimenti.

L'evidenza di aree di evasione consistenti porterà a privilegiare iniziative più centrate sul rafforzamento di una intensa e visibile attività di accertamento, orientata alle aree di maggior "degrado fiscale", con l'utilizzo di strumenti e strutture specializzate, interne o esterne all'Amministrazione, di cui - in condizioni normali - si può prevedere il progressivo superamento. È poi evidente che la maggiore evasione comporta consistenti quote di gettito provenienti dall'accertamento, la cui riscossione anche coattiva determina l'efficacia complessiva dell'azione di contrasto.

Il vero nodo critico rimane la riscossione coattiva, che, almeno di fatto, comporta una generalizzata esigenza di esternalizzazione, a prescindere da specifiche valutazioni del contesto locale. Sino ad oggi, infatti, la riscossione coattiva è stata gestita quasi in regime di monopolio, prima dai Concessionari del Servizio nazionale della riscossione e poi - con la riforma del 2005 - da Equitalia S.p.A., tramite gli agenti della riscossione. Le altre esperienze di gestione affidate a soggetti diversi, concessionari iscritti all'Albo o aziende comunali e ben raramente strutture comunali, attraverso l'utilizzo dell'ingiunzione ex regio decreto n. 639 del 1910, restano ampiamente minoritarie, pur rappresentando occasioni di sperimentazione, innovazione procedurale e semplificazione del processo.

L'esigenza di ricorrere a procedure ad evidenza pubblica per i servizi di riscossione coattiva, determinata dalla conclusione del periodo transitorio della riforma del 2005, è dunque avvertita dalla quasi totalità dei Comuni e può costituire un'occasione per la ricerca di soluzioni a regime più soddisfacenti e stabili. Tuttavia, nelle attuali condizioni normative e di fronte a caratteristiche di contesto molto differenziate, l'applicazione della riforma senza ulteriori messe a punto normative può portare a risultati negativi per un settore vitale della gestione degli Enti locali.

IL PROCESSO DI RISCOSSIONE

Il processo di riscossione si articola in tre ambiti logicamente connessi, ma ben distinti:

Riscossione spontanea. La maggior parte della riscossione avviene nell'ambito di una spontanea tendenza al pagamento da parte dei cittadini e delle imprese obbligati. Questa parte, la riscossione spontanea alle scadenze ordinarie, non ha bisogno di uno speciale apparato di gestione, ma di un mix di informazioni e supporto al versamento tipici dei moderni sistemi di pagamento. Sul versante dei sistemi informativi dell'amministrazione percipiente, la cura maggiore va posta nella corretta acquisizione ed imputazione dei dati di pagamento. La riscossione spontanea può avvenire attraverso l'iniziativa autonoma del soggetto debitore, come nel caso dell'autoliquidazione dell'ICI, in acconto e a saldo, o - nel campo dei tributi erariali - dei pagamenti periodici dell'IRPEF o dell'IVA. In altri casi, il pagamento spontaneo avviene solo dopo una liquidazione d'ufficio, che consiste nel calcolo del dovuto a cura dell'amministrazione creditrice e nell'invio al debitore di un documento di pagamento: è il caso della riscossione spontanea della TARSU, o della TIA tramite invio di avviso di pagamento.

I punti di attenzione fondamentali per il buon andamento della riscossione spontanea sono la diffusione e la chiarezza delle informazioni sugli adempimenti richiesti ai cittadini e la versatilità del sistema dei pagamenti. Quest'ultimo dovrebbe offrire una molteplicità di canali e supporti per facilitare le operazioni

di pagamento: dai supporti/canali tradizionali (bollettino postale-modello F24/sportelli fisici di Poste e banche) a quelli innovativi e dematerializzati, con l'utilizzo di canali telematici, anche via web, e di carte di pagamento (carte di credito e bancomat), che dovrebbero essere utilizzabili anche nei contesti tipici dei cosiddetti "micropagamenti".

Riscossione sollecitata. Una parte quantitativamente minore della riscossione, ma di decisiva importanza, è invece legata alla riscossione "sollecitata" o meglio "intimata", che può assumere le caratteristiche della riscossione coattiva. Ci riferiamo a quella parte del processo di riscossione strettamente connesso all'attività di accertamento svolta dall'Ente impositore a contrasto dell'evasione, dell'elusione e della morosità nei pagamenti spontanei.

Gli atti tipici dell'accertamento tributario e delle entrate patrimoniali in genere (avvisi di accertamento, inviti a pagamento), comportano la possibilità per il soggetto inciso di chiudere il processo pagando le somme richieste, generalmente gravate da oneri accessori rispetto a quanto originariamente dovuto, utilizzando il documento di pagamento allegato all'atto di intimazione o sollecito. Questo aspetto del processo di riscossione è pertanto legato all'apparato necessario per la liquidazione e l'accertamento, di cui è il naturale sbocco.

Riscossione coattiva. È l'ultimo stadio del processo di riscossione, nel cui ambito l'Ente locale, quasi sempre attraverso l'azione di soggetti specificamente preposti, tenta il recupero di

somme dovute, di norma già richieste con i metodi formalizzati della sollecitazione (notifica di avvisi o inviti). Gli Enti locali hanno due strumenti a disposizione per esercitare il diritto-dovere della riscossione coattiva: *l'iscrizione a ruolo coattivo* delle somme non pagate, da attivarsi necessariamente verso il sistema degli *agenti della riscossione* raggruppati in Equitalia S.p.A., unico soggetto istituzionalmente preposto alla gestione dei ruoli e all'emissione delle conseguenti cartelle esattoriali; *l'ingiunzione di pagamento* di cui all'articolo 2 del regio decreto del 14 aprile 1910 n. 639, utilizzabile nel caso che l'Ente locale decida per la gestione diretta della riscossione coattiva, ovvero la affidi ai soggetti - pubblici o privati - di cui all'articolo 52 comma 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Come vedremo, l'autonomia gestionale effettiva dell'Ente locale in materia di riscossione coattiva potrà effettivamente dispiegarsi solo a condizione che gli strumenti connessi alle due forme sopra indicate ed i poteri assegnati ai rispettivi utilizzatori siano sostanzialmente equiparati e venga superata l'attuale asimmetria a favore del ruolo coattivo e quindi di Equitalia S.p.A., gestore esclusivo di tale strumento, nel rispetto - peraltro - di previsioni di legge da tempo vigenti.

Nel nostro ordinamento tutti i momenti della riscossione - spontanea, sollecitata e coattiva - possono essere oggetto di affidamento da parte dell'Ente locale ad un soggetto concessionario, anche in correlazione con le attività più direttamente connesse all'accertamento di quote di evasione. Molti dei modelli contrattuali in uso prevedono l'adozione di dispositivi di re-

munerazione *ad aggio*, in percentuale delle somme recuperate (accertate o materialmente riscosse) ed il trattenimento dei relativi importi dalle somme versate dal contribuente, nella fase del riversamento a favore dell'ente impositore.

Nel caso del ruolo coattivo, la misura dell'aggio previsto per l'agente della riscossione (gruppo Equitalia S.p.A.) è stabilita per legge. In particolare, a seguito del varo del decreto legge 185 del 2008, cosiddetto "Decreto Anticrisi", è stato previsto un onere aggiuntivo a carico dei Comuni, aumentando l'aggio in questione dall'8,5% al 10%, aumento al quale l'ANCI si è opposta considerandolo un onere improprio ed ingiustificato (sia nei confronti del cittadino, sia per i riflessi sull'Ente locale impositore), anche alla luce del fatto che – come è noto – le aliquote dei tributi locali sono state congelate fino all'attuazione del federalismo fiscale e che la norma è intervenuta senza alcuna concertazione.

LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI

Nell'ambito del quadro normativo che regola la gestione delle entrate degli Enti locali (in Appendice è riportata una rassegna preceduta da due brevi capitoli che tracciano l'evoluzione della normativa e l'iter della riforma del 2005), il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, Titolo III, resta la principale fonte attuativa dell'autonomia regolamentare degli Enti locali in materia di gestione delle entrate proprie.

L'articolo 52, definisce, anzitutto e in modo molto ampio, il potere regolamentare quale capacità di "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti" (comma 1).

Ferma restando la possibilità di una gestione comunale diretta di tutte le attività di liquidazione, accertamento e riscossione, è sulla base del comma 5, recentemente integrato anche in relazione a ipotesi di interventi comunitari a garanzia dell'apertura dei mercati, che nell'arco di un decennio si sono strutturate diverse modalità di gestione, anche esternalizzata, delle entrate locali e della loro riscossione. In particolare, attraverso il regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune può optare, per ciascuna entrata comunale, tra

le modalità di gestione delle entrate ritenute più idonee: la gestione diretta, la forma associata, l'affidamento all'esterno.

Per quel che riguarda la gestione in forma associata, la norma in questione prevede che "l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'Ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24,25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142". La norma richiama il vecchio Testo unico relativo all'ordinamento degli Enti locali, che agli articoli citati prevedeva le seguenti forme associate: Convenzioni, Consorzi, Unioni di Comuni e Comunità montane. L'evoluzione normativa non ha introdotto modifiche significative al riguardo, se non per ciò che riguarda la prevista abolizione dell'istituto del consorzio *di funzioni*¹.

Dal dettato normativo non risulta quindi espressamente indicata, tra le attività esercitabili in forma associata, l'attività di riscossione. Tuttavia, anche in assenza di una pur auspicabile integrazione della norma, non c'è dubbio che l'esercizio associato di tutte le funzioni e servizi costituisca principio generale dell'ordinamento degli Enti locali. Resta pertanto disponibile alle decisioni degli Enti - e particolarmente interessante e da perseguire soprattutto per i Comuni di minore dimensione - l'ipotesi di una gestione associata non solo dell'accertamento delle entrate ma anche di tutte le attività connesse alla riscossione, sia volontaria che coattiva.

¹ Ved. la lettera e), comma 186, articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria per il 2010) e il comma 2, articolo 1, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito in legge n. 42 del 26 marzo 2010.

L'accertamento e la riscossione delle entrate possono essere affidate all'esterno, anche disgiuntamente, nel rispetto della normativa comunitaria e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali. I soggetti a tal fine individuati dal comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nella versione attualmente vigente, sono:

- a) *soggetti privati iscritti nell'albo* istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e abilitati a effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate dei Comuni e delle Province, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- b) *operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Ue* che esercitano attività analoghe, sulla base di una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento, dalla quale risulti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- c) *società a capitale interamente pubblico*, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c) del TUEL, mediante convenzione, a condizione che la società sia caratterizzata dal modello di gestione *in house* ²;

² Le condizioni indicate dalla legge sono: "che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che, infine, tale società svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;".

d) *società miste* di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b) del TUEL, iscritte nell'Albo dei concessionari.

L'affidamento a soggetti terzi della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali di un Ente locale non ha avuto sinora una formale qualificazione giuridica in positivo, ma non sono mancati i tentativi, sotto i profili più diversi, di ovviare al vuoto normativo.

Riassumendo, in estrema sintesi, le letture di volta in volta fornite hanno attribuito all'attività in esame natura diversa, che varia dal "servizio pubblico locale", al "servizio strumentale all'attività degli Enti locali", allo "svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative" o all'"esercizio di pubbliche funzioni" (C.T.P. Roma, Sezione IX, sentenza n. 60 del 5 febbraio 2008, depositata il 28 marzo 2008).

Come vedremo nel seguito, quest'ultima qualificazione giuridica ("esercizio di pubbliche funzioni") appare nettamente preferibile, sia in quanto la medesima espressione è riportata nella legge di "Riordino del servizio nazionale della riscossione", per disporre che l'affidamento del servizio di riscossione "viene effettuato tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni" (d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, articolo 3, comma 2), sia alla luce di recenti pronunciamenti dell'Autorità Garante della concorrenza

Il concetto di controllo analogo può estendersi, sulla base di appositi statuti e regole di *governance*, al caso di una pluralità di Enti controllanti, ampliandosi così il campo di azione delle società *in house* anche a supporto delle associazioni di Enti (ved. *infra*, pp. 48 e ss.).

e del mercato, che ha ritenuto non applicabili al campo della gestione esternalizzata dei tributi le norme di controllo della concorrenza relative all'affidamento di servizi pubblici locali.

I SOGGETTI E GLI STRUMENTI PREPOSTI ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE LOCALI

Dal quadro normativo che regola la gestione delle entrate degli Enti locali emerge dunque un sistema articolato di soggetti preposti e di strumenti normativi e procedurali utilizzabili, sul quale i Comuni hanno più volte richiamato l'attenzione.

I soggetti preposti alla gestione della riscossione sono così sintetizzabili:

- 1) Sistema degli agenti della riscossione, *gruppo Equitalia S.p.A.*, che gode della privativa sulla riscossione coattiva tramite ruolo e che, per effetto di rapporti contrattuali pregressi, con diversi comuni svolge anche attività di recupero evasione e di gestione della riscossione spontanea, in particolare dell'ICI.

La grande diffusione dell'utilizzo del ruolo coattivo per la gestione della riscossione coattiva e l'ampia offerta di servizi di supporto alla riscossione spontanea dell'ICI (invio dei bollettini di pagamento e dell'annesso foglio informativo a basso costo, alla scadenza annuale dell'acconto ICI), fanno di Equitalia S.p.A. il maggior soggetto operante nei servizi alla riscossione degli Enti locali. Le aziende del gruppo Equitalia S.p.A. sono iscritte d'ufficio all'Albo dei riscossori;

- 2) *Aziende private*, comprendenti anche le miste a maggioranza privata e le miste con socio privato di minoranza che assume l'onere del rischio imprenditoriale e del ripianamento delle eventuali perdite. In questo comparto ricadono anche

i rami d'azienda originati dallo scorporo delle attività di "fiscaltà locale", sopravvissuti all'accorpamento in Equitalia S.p.A..

Tale comparto ha ereditato le forme di concessione già presenti dagli anni '90 nel mercato locale, in materia di gestione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici e dell'imposta comunale sulla pubblicità (in molti casi trasformate in canoni patrimoniali in applicazione della facoltà prevista dal d.lgs. n. 446 del 1997), nonché le forme di affidamento delle attività di recupero evasione che caratterizzavano la TARSU e la stessa ICI, in forza, rispettivamente, delle previsioni già presenti nel decreto legislativo n. 507 del 1993 e delle autonomie regolamentari poi concesse con il citato decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vale per tutte le aziende di questo comparto l'obbligo di iscrizione all'Albo dei riscossori.

Nell'evoluzione successiva queste aziende, la cui offerta è molto diversificata, hanno spesso acquisito la gestione integrale del ciclo di applicazione dei tributi e delle altre entrate locali, con dispositivi di remunerazione ampiamente basati sull'aggio percentuale applicato alle somme recuperate (accertate o riscosse), nell'ipotesi che il Comune potesse sostenere gli oneri contrattuali esclusivamente attraverso le maggiori entrate acquisite con il recupero dell'evasione.

Alcuni episodi di cattiva gestione verificatisi in diverse aree del Paese, che hanno coinvolto aziende private o società mi-

ste, mostrano la necessità di rafforzare gli strumenti di controllo sulla correttezza dei dispositivi contrattuali e sul loro puntuale adempimento, soprattutto nei casi che vedono il Comune ente impositore concedere l'intera potestà operativa sulla gestione delle proprie entrate a fronte di un *quantum* determinato in parte in forma di anticipo, anche a prescindere dall'effettivo ammontare degli incassi.

3) *Aziende pubbliche*, comprendenti le miste con maggioranza pubblica e le aziende comunali *in house*. Il comma 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, più volte citato, nell'elencare i soggetti potenzialmente affidatari dell'attività di gestione delle entrate degli Enti locali, individua, come specie a sé stanti, le società a partecipazione pubblica totale (punto 3 della lettera b) o parziale (punto 4), per le quali, oltre a predeterminare le diverse modalità di assegnazione del servizio (affidamento diretto mediante convenzione per le prime e gara ad evidenza pubblica per le seconde), fissa particolari condizioni per l'affidamento dello stesso, che si sostanziano:

- per le società a totale partecipazione pubblica, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), nell'obbligo di realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti controllanti, di contenere detta attività nell'ambito territoriale dei controllanti e di sottostare ad un controllo

analogo a quello esercitato dai controllanti sui propri servizi³;

- per le società miste, vale l'obbligo di iscrizione all'Albo dei riscossori e di scelta del socio privato tra gli iscritti al medesimo Albo a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, nonché di utilizzo della medesima procedura per l'affidamento del servizio da parte dell'Ente locale;
- per ambedue le fattispecie, le società che svolgono attività di produzione di servizi strumentali all'attività dell'Ente o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza dell'Ente: - sono ad oggetto sociale esclusivo; - non possono operare con soggetti diversi dai soci; non possono partecipare ad altre società od enti aventi sede nel territorio nazionale

³ Un qualche approfondimento richiede il concetto di "Controllo analogo" al quale sono sottoposte le società a totale controllo pubblico. La dottrina e la giurisprudenza amministrativa, europea e nazionale, si sono da tempo esercitate nel definirne i contenuti, pervenendo ad interpretazioni, nel tempo, sempre più stringenti. Dalla sentenza 13/10/2005, n. C458/03, *Parking Brixen*, della Corte di giustizia europea sembra potersi coglierne il significato più attuale, laddove si legge che l'Ente concessionario "è soggetto ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti". Del resto già in precedenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche comunitarie, con circolare n. 12727 del 19 ottobre 2001, aveva prospetticamente osservato che "ad avviso delle istituzioni comunitarie, per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica in particolare quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario. In detta evenienza, pertanto, l'affidamento diretto della gestione del servizio è consentito senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica prescritte dalle disposizioni comunitarie".

(decreto legge 4 agosto 2006, n. 223 - c.d. Decreto Bersani - articolo 13).

Va infine segnalato che le società che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione, a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, sono soggette ai divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e all'affidamento di consulenze previsti per gli enti pubblici controllanti (legge 3 agosto 2009, n. 102, articolo 19).

Vanno altresì menzionate le forme di *gestione diretta* che sono applicate, con o senza l'ausilio di servizi acquisiti all'esterno, in quelle situazioni dove la ridotta dimensione demografica, l'assenza di fenomeni complessi che incidono sulle basi imponibili, ovvero la disponibilità di risorse interne qualificate e sufficienti, consentono di dominare direttamente la materia fiscale, senza la necessità di acquisire competenze specialistiche di scala più elevata.

Una modalità specifica della gestione diretta su cui appare opportuno soffermarsi è la *gestione in forma associata*, che permette a Comuni di dimensioni limitate di accedere senza una sostanziale esternalizzazione ad un grado superiore di capacità gestionale e di competenza specialistica, attraverso l'integrazione di risorse umane, economiche e materiali che, se gestite singolarmente da ciascun Ente, non sarebbero in grado di competere con gli obiettivi di controllo fiscale. La gestione associata consente cioè di gestire con criteri uniformi la leva tributaria e pa-

trimoniale, così da tenere nel dovuto conto gli assetti territoriali, sociali ed economici delle comunità amministrare.

L'attuale quadro di severi vincoli alla manovra di bilancio dei Comuni e la permanenza di aree di minor dotazione strutturale di strumenti tecnologici e professionali adeguati, enfatizzano l'opportunità di incentivare le gestioni associate nell'ambito di un più generale obiettivo di recupero di gettito e di maggior equità nell'applicazione del sistema fiscale a livello locale.

La molteplicità di soggetti e forme di gestione si associa ad una duplicità di strumenti, con particolare riferimento alla riscossione coattiva, da cui consegue - più in generale - una diversa incisività degli interventi da ciascuno attivabili. I due strumenti giuridici utilizzabili per il recupero coattivo delle entrate locali sono:

- *l'ingiunzione di pagamento* (regio decreto 14 aprile 1910, n. 639), nel caso in cui la riscossione coattiva venga svolta in proprio dall'Ente locale o sia affidata a soggetti terzi, privati o pubblici in una delle forme dianzi descritte;
- *l'iscrizione a ruolo* (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) se la riscossione coattiva è esercitata dagli agenti della riscossione e pertanto, dal 1° ottobre 2006, dalle società del gruppo Equitalia S.p.A..

Sono ormai numerose le norme che tendono ad equiparare i poteri connessi ai riscossori in attuazione dell'uno o dell'altro degli strumenti ammissibili.

Tra i provvedimenti più recenti, significativo anche perché motivato dalla mancata attuazione di precedenti disposizioni, va citato il decreto legge n. 112 del 2008, articolo 83, comma 28sexies, che, nel riassumere i dispositivi attivabili dai soggetti non appartenenti al gruppo Equitalia S.p.A., proibisce “ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione”⁴, in ma-

⁴ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge del 6 agosto 2008, n. 133, art. 83-28sexies.

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto dall’articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli Enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, ivi compresi quelli di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle Finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell’ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell’articolo 2 del citato decreto del Ministro delle Finanze 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell’ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell’ufficio, nel caso degli Enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l’accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all’Agenzia delle entrate. A decorrere dall’anno 2009 l’elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. È esclusa, quanto all’accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla ci-

teria di accesso ai dati necessari per lo svolgimento delle rispettive attività.

Nonostante tali norme, è tuttora presente all'interno del sistema un'asimmetria non giustificata che, di fatto, conferisce maggiori poteri a Equitalia S.p.A.. Tale asimmetria si manifesta sia nella non applicazione degli obblighi di apertura all'accesso agli atti per esigenze di riscossione, sia nella difficoltà di attivare gli strumenti di esecuzione del debito essenziali per il buon andamento della riscossione coattiva.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ancora regolamentato gli accessi alle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria e sono frequenti i casi di diniego alla apposizione di ipoteche su beni immobiliari o di fermo amministrativo di beni mobili da parte dei conservatori dei rispettivi pubblici registri. Una circolare dell'Agenzia del Territorio (circolare n. 4 del 20 maggio 2008) ha dato, anzi, indicazione ai conservatori dei Registri immobiliari di non procedere all'apposizione dell'ipoteca legale nel caso nel caso di richiedenti diversi dagli "agenti della riscossione"⁵. Questa direttiva, da un lato disconosce la natura

tata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli Agenti della riscossione.

⁵ La circolare n. 4/2008 è stata oggetto di una recentissima censura ad opera del Tribunale di Mantova, che con ordinanza del 30 settembre 2010 ha disposto l'iscrizione senza riserva di un'ipoteca legale richiesta da un'azienda iscritta all'Albo dei riscossori per debiti ICI e TARSU oggetto di ingiunzione di pagamento. L'iscrizione era stata negata se non con l'apposizione della riserva. Il Giudice ordinario ha invece ritenuto che l'atto ingiuntivo - equiparato dalla legge alla cartella esattoriale - costituisce non solo atto esecutivo, ma anche atto prodromico all'esecuzione coat-

di presidio di un interesse pubblico diffuso all'attività di riscossione svolta da un soggetto diverso da Equitalia S.p.A. per conto di un Ente locale sulla base dell'ingiunzione di pagamento e, dall'altro, testimonia della fragilità del sistema normativo pur formalmente in vigore.

D'altra parte, diverse norme presidiano espressamente il ruolo degli agenti della riscossione. In particolare, l'articolo 35, commi 25 e 26, del decreto legge n. 223 del 2006 attribuisce ai dipendenti di Equitalia S.p.A. e delle società da questa partecipate, ai soli fini della riscossione mediante ruolo, ampie facoltà dirette ad agevolare le attività di riscossione, quali l'accesso a tutti i "dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni".

Allo stato attuale, pur non essendo ancora ben definito il quadro entro cui avverranno le gare per esternalizzare l'attività di riscossione coattiva e il ruolo che potrà svolgere in tale contesto il gruppo Equitalia S.p.A., è evidente che quest'ultimo e le società partecipate potranno agire sul mercato della gestione dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate degli Enti locali in regime di concorrenza nei confronti degli al-

tiva, confermando l'applicabilità all'ingiunzione fiscale dei dispositivi previsti per i ruoli dal D.P.R. n. 602 del 1973.

tri soggetti sopra indicati. Esigenze di parità di trattamento e di buon andamento di tutte le gestioni ammissibili impongono che il sistema si adegui in modo da evitare discriminazioni non strettamente giustificate da interessi pubblici prevalenti.

È in ogni caso opportuno rilevare che l'ingiunzione:

- costituisce per i Comuni e per le rispettive aziende concessionarie uno strumento agile e celere per procedere alla riscossione coattiva delle entrate locali in ragione della semplicità e dell'immediatezza con le quali possono emettere, senza dover ricorrere ad intermediari, il titolo esecutivo, dove l'immediatezza è fattore essenziale per assicurare successo alle azioni di recupero dei crediti;
- assicura un più diretto controllo del Comune ente impositore sulla fase ultima, e quindi più critica e delicata, del processo impositivo, permettendo un più trasparente confronto partecipativo;
- è una modalità di riscossione coattiva delle entrate locali meno costosa del ruolo sia per l'Ente, sia per il cittadino.

Il rafforzamento degli strumenti a disposizione degli Enti locali per l'accesso alle informazioni rilevanti ai fini del controllo degli adempimenti tributari e della riscossione, assume rilievo anche in chiave di supporto alla partecipazione dell'accertamento dei tributi erariali, che sta avviando i suoi primi concreti passi solo dall'inizio del corrente anno (articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con legge 2 dicembre 2005, n. 248). Le aspettative di conseguimento di una maggiore capacità

di contrasto all'evasione erariale e locale appaiono rafforzate con le più recenti innovazioni normative già in vigore (articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con la legge n. 122), o di cui si prevede la prossima emanazione (articolo 1, comma 7, del decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, presentato da Governo lo scorso mese di agosto).

La cooperazione tra diversi livelli di governo coinvolge obiettivamente tutti gli aspetti della gestione delle base imponibili e dei gettiti, specie alla luce della tendenza ad affidare ai Comuni la gran parte dei cespiti immobiliari. Vanno in questa direzione le iniziative congiunte tra ANCI, IFEL e Agenzia delle Entrate in materia di partecipazione all'accertamento, di ampliamento degli accessi alle informazioni rilevanti e di formazione del personale, oggetto del Protocollo d'intesa siglato nel novembre 2009.

L'obiettivo di fondo è la realizzazione di una base di conoscenza comune e di una banca dati ampia ed articolata accessibile a tutti i livelli di governo per l'espletamento delle rispettive funzioni in materia fiscale.

Stessa apertura ci si auspica avvenga anche relativamente alla costituzione di un'unica banca dati immobiliare integrata, obiettivo inserito nel decreto n. 78 del 2010, cui tutti gli attori (Agenzia del territorio, Comuni, notai, professionisti tecnici e soggetti preposti alla pubblicità immobiliare in genere) siano chiamati a contribuire per la rispettiva competenza.

LE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE POSSIBILI

In questo capitolo riprendiamo alcuni dei temi trattati nei paragrafi precedenti, con l'intento di analizzare, senza la pretesa di esaurire tutti gli aspetti che devono essere valutati, come i Comuni possono affrontare le problematiche poste dalla scadenza del 31 dicembre 2010.

LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE VOLONTARIA E DI QUELLA "SOLLECITATA"

La situazione relativa alla riscossione volontaria delle entrate comunali è estremamente variegata e quindi è necessario operare alcune distinzioni per evitare di fare confusione.

Per quel che riguarda le entrate non tributarie, nella maggior parte dei casi i Comuni le gestiscono direttamente, con diverse soluzioni quanto alle modalità di pagamento, e ricorrendo al supporto di aziende esterne per alcune attività più complesse. Per queste tipologie di entrate, dunque, il problema della gestione della riscossione a fronte della scadenza del periodo transitorio della riforma è limitato a quel ristretto numero di Comuni che hanno attivato affidamenti prima del 2005, rinnovandoli con modalità non più congrue rispetto alle previsioni normative già più volte ricordate nei capitoli che precedono.

Per quel che riguarda TOSAP/COSAP e ICP/CIMP/diritto sulle pubbliche affissioni, la situazione è invece molto più variegata. Secondo dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

citati da una indagine sulla gestione esternalizzata delle entrate degli Enti locali⁶, circa 3.000 Comuni hanno affidato ad aziende iscritte all'albo la gestione di pubblicità e affissioni, mentre sono circa 800 quelli che hanno affidato alle stesse la gestione di TOSAP/COSAP.

L'estensione del fenomeno appare spiegabile per due sostanziali ragioni: la prima e fondamentale è che la possibilità di affidamento a terzi, iscritti in apposito albo, di queste entrate è possibile da molti anni, addirittura, per quel che riguarda pubblicità e affissioni, dal 1972, e per la TOSAP temporanea, dal 1994; la seconda è legata alle attività di servizio connesse con la tipologia di queste entrate, come l'affissione di manifesti, il controllo sul territorio, o la riscossione "sul campo", che hanno spinto i Comuni, a corto di risorse umane, ad esternalizzare non solo la gestione dell'entrata, ma anche onerose attività operative.

L'alternativa all'esternalizzazione può essere quella della gestione diretta con l'eventuale supporto di servizi esterni, da acquisire comunque con gara. Molti Comuni, infatti, gestiscono direttamente la riscossione mentre ricorrono a servizi per la materiale affissione dei manifesti e/o per l'attività di accertamento. La riscossione volontaria, prevedendo la normativa vigente il pagamento diretto da parte del contribuente in autoliquidazione, richiederebbe al Comune un'attività di riscontro dei paga-

⁶ Indagine svolta nel 2007 da Bain & Company per conto di ANACAP (l'Associazione dei Concessionari privati dei tributi locali).

menti da parte dei titolari di autorizzazione o concessione, di norma non particolarmente complessa, ed il conseguente accertamento degli omessi, parziali e tardivi pagamenti. Nella realtà, molti Comuni e loro gestori inviano, prima della scadenza di pagamento, a tutti i contribuenti che hanno presentato denuncia, o che comunque risultano dover pagare, un avviso-promemoria con cui vengono ricordati tutti gli estremi dell'autorizzazione o concessione o altra attività di fatto da cui deriva l'obbligo tributario, le modalità di pagamento e le relative scadenze. Al promemoria viene allegato il modulo per effettuare il pagamento. L'invio del promemoria e del modulo contribuisce a minimizzare errori e ritardi, rendendo meno onerosa l'attività di rendicontazione e di controllo e riducendo gli adempimenti conseguenti (recuperi di morosità e accertamento).

Tutte queste attività richiedono, in sostanza, un buon supporto informatico e l'utilizzo di banche dati aggiornate, senza che siano necessari particolari interventi organizzativi. In caso di carenze di risorse interne è possibile trovare supporto in servizi esterni non molto onerosi, che consentono comunque al Comune il pieno controllo di tutte le attività che vengono sviluppate.

Per quel che riguarda l'ICI, i dati desunti dalla ricerca citata evidenziano che circa il 50% degli incassi dei Comuni sono gestiti già direttamente, o tramite propria azienda. Della restante quota, circa il 38% è appannaggio di Equitalia S.p.A., mentre i riscossori privati non raggiungono il 15%.

Anche per quel che riguarda l'ICI la soluzione della riscossione diretta, come dimostra la scelta operata già da numerosissimi Comuni, appare la più semplice. Poiché l'ICI, come la TO-SAP/COSAP e la ICP/CIMP, deve essere pagata direttamente dal contribuente in autoliquidazione, gli adempimenti del Comune sono limitati, per obbligo di legge, all'invio del modulo di pagamento, precompilato nella parte anagrafica, a tutti coloro che hanno pagato il tributo nell'anno precedente. Nella realtà la maggior parte dei Comuni, inviano a tutti i contribuenti, (direttamente o tramite il gestore) un promemoria con tutte le informazioni necessarie per un corretto adempimento. In molti casi, almeno per una parte dei contribuenti il modulo di pagamento viene precompilato anche nella parte relativa al tributo dovuto, accompagnato da tutti i dati necessari per controllare l'esattezza del calcolo.

Questi adempimenti richiedono la disponibilità di un buon sistema informativo, ma non pretendono una struttura organizzativa di alta specializzazione. Anche in questo caso, per assicurare la tempestiva predisposizione e spedizione di promemoria e moduli di pagamento, oltre alla corretta rendicontazione, è possibile ricorrere a servizi esterni efficienti e non particolarmente costosi, senza dover attivare concessione di servizio.

Per quel che riguarda la TARSU/TIA i dati della ricerca citata evidenziano che oltre il 60% degli importi riscossi sono riconducibili ad Equitalia S.p.A., mentre il 12% viene riscosso direttamente dai Comuni o dalle loro aziende. La motivazione di questa situazione è da ricercare nel fatto che sino al 1997 la ri-

scossione della TARSU doveva essere obbligatoriamente effettuata mediante ruolo da parte del Servizio nazionale della riscossione. Ciò ha determinato un effetto di trascinamento che ha comportato una continuità nell'utilizzo del mezzo, pur a fronte della possibilità di gestire la riscossione direttamente o tramite un altro soggetto tra quelli previsti dalla legge.

L'abbandono della riscossione ordinaria della TARSU mediante ruolo determina una complicazione che non esiste per gli altri tributi. Infatti, mentre la riscossione delle altre entrate avviene in autoliquidazione, pur "assistita" dall'invio di prospetti informativi e modulistica, la riscossione della TARSU mediante ruolo consiste invece nell'invio di un avviso di liquidazione mediante cartella di pagamento, preceduto molto spesso da un avviso bonario (il cosiddetto GIA).

Il passaggio alla riscossione diretta o attraverso un gestore esterno comporta, da un lato, la necessità di un intervento regolamentare del Comune che fissi i termini e le modalità di riscossione non altrimenti rinvenibili nella legge e, dall'altro, l'esigenza di una attenta valutazione su come disciplinare la riscossione. La soluzione più semplice è quella di mantenere sostanzialmente invariata la procedura, prevedendo l'invio di un avviso bonario contenente tutti gli elementi di un avviso di liquidazione. L'avviso di liquidazione notificato verrà utilizzato solo nei casi di mancato pagamento. In alternativa, i Comuni potrebbero prevedere un procedimento di pagamento in autoliquidazione con l'individuazione, nel regolamento, delle date di scadenza. Questa soluzione, che potrebbe essere più efficace e

tecnicamente più semplice di quella tradizionale, rischia, per il suo carattere di novità, di produrre disorientamento presso i cittadini e richiede comunque una organizzazione molto efficiente per quel che riguarda l'invio preventivo di informazioni ai contribuenti e l'attività di sportello.

Per la gestione della riscossione della TARSU e della TIA i Comuni sono in possesso di tutte le informazioni necessarie (quelle utilizzate per l'iscrizione a ruolo dei contribuenti) e quindi l'invio degli avvisi, la rendicontazione e l'attività di accertamento degli omessi, parziali, tardivi pagamenti richiedono una struttura organizzativa alla portata della maggior parte degli Enti, restando sempre disponibile la scelta di acquisire servizi esterni efficienti e a costi contenuti.

In conclusione, si può affermare che, ferma restando la possibilità per i Comuni di affidare all'esterno la gestione della riscossione delle proprie entrate nel suo complesso, la gestione diretta della riscossione volontaria e di quella definita "sollecitata" non richiede particolari soluzioni organizzative, ma unicamente la disponibilità di banche dati affidabili ed aggiornate, e che eventuali problematiche relative alle risorse umane e tecnologiche possono essere risolte con il ricorso a servizi specialistici esterni.

Un'altra osservazione rilevante ai fini della valutazione dei costi riguarda il regime IVA: mentre l'affidamento all'esterno dell'attività di riscossione dei tributi è esente da IVA ai sensi del punto 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, l'affidamento all'esterno di servizi di suppor-

to alla riscossione è gravato dall'IVA al 20%. Come è noto l'IVA relativa a servizi non commerciali costituisce un costo per i Comuni. Pertanto, nel valutare gli aspetti economici e organizzativi relativi alla gestione delle attività di accertamento e riscossione è opportuno che il Comune valuti anche questo aspetto.

LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA

Pur in mancanza di numeri certi, è sicuro che la riscossione coattiva mediante ruolo effettuata da Equitalia S.p.A. tramite gli agenti della riscossione è quella scelta sino ad oggi dalla maggior parte dei Comuni italiani, in particolare per le due entrate di maggior peso, l'ICI e la TARSU.

Secondo l'indagine svolta da Bain & Company, citata, nel 2007 si servivano degli agenti della riscossione facenti capo ad Equitalia S.p.A. circa 4.500 comuni rappresentativi di oltre la metà della popolazione italiana.

La quasi totalità dei Comuni ha continuato ad utilizzare gli agenti della riscossione dopo la riforma del 2005 sulla base di convenzioni o facendo riferimento al dettato normativo che per TARSU e ICI prevedeva la riscossione, sia volontaria che coattiva, tramite il Servizio nazionale della riscossione.

Le altre esperienze, tramite ingiunzione di pagamento ex regio decreto n. 639 del 1910, gestite da concessionari privati iscritti all'Albo o da aziende comunali, da quanto è dato sapere, non

hanno raggiunto un numero significativo e appaiono ancora in una fase di consolidamento.

Tale minor diffusione è certamente in gran parte dovuta alle asimmetrie nei poteri di accesso alle informazioni e di materiale esecuzione delle somme intamate che ancor oggi fanno sì che il ruolo sia uno strumento più efficace ai fini del recupero coattivo, o che tale venga percepito dai decisori.

E, tuttavia, queste esperienze sono la premessa per una crescita futura del fenomeno e del raggiungimento di validi risultati, anche per l'impegno che numerose aziende stanno mettendo nel rendere lo strumento dell'ingiunzione concorrenziale nei confronti del ruolo.

Allo stato attuale, l'obbligo di ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica può certamente costituire uno stimolo per la ricerca delle soluzioni organizzative più efficienti, nell'ambito di un processo decisionale indubbiamente più complesso rispetto al passato, ma gli esiti di tale generalizzato processo appaiono fortemente condizionati da fattori istituzionali e pratici sui quali la legislazione lascia ampi margini all'incertezza. Non è infatti pensabile, ad esempio, che un Comune di piccole dimensioni, a fronte magari di qualche decina di avvisi di accertamento non pagati, possa gestire in proprio la fase dell'esecuzione forzata e debba di conseguenza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica – pur semplificate in base alle prescrizioni del Codice degli appalti – senza poter contare sui servizi del sistema nazionale forniti da Equitalia S.p.A., che non è

nemmeno tenuta a partecipare alle eventuali pubbliche selezioni.

A fronte di casistiche di questo tipo o, comunque, in caso di gare andate deserte, è da ritenere che il Comune possa ricorrere alla riscossione mediante ruolo affidata direttamente al Servizio nazionale della riscossione ai sensi non solo dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 1999, ma anche dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1999. In tal senso il Consiglio di Stato che, con la recente sentenza n. 2063 del 2010, ha ritenuto che il concessionario nazionale possa intervenire in un ruolo di sussidiarietà nel caso in cui il Comune non sia in grado di gestire direttamente la riscossione coattiva o si trovi nelle condizioni di non poterla affidare all'esterno mediante gara.

L'abrogazione del comma 6, articolo 3, del d.lgs. n. 112 del 1999, disposta a decorrere dal 2011 dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 (conversione in legge del decreto 40 del 2010), non fa venir meno tale importante funzione, in quanto ciò risulterebbe incoerente con i caratteri istituzionali del riformato Servizio nazionale della riscossione, che non coprirebbe più le esigenze connesse alla riscossione coattiva degli Enti locali, nemmeno in forma residuale.

Anche sotto il profilo logico, peraltro, non appare coerente che i Comuni abbiano, a norma di legge, la possibilità di scelta tra utilizzo del ruolo e utilizzo dell'ingiunzione di pagamento per gestire la riscossione coattiva, non potendo però mettere a con-

fronto le due modalità nell'ambito di una gara pubblica, comunque obbligatoria, alla quale sulla base di elementari principi di contendibilità, le stesse società del gruppo Equitalia S.p.A. non possono partecipare se non offrendo l'utilizzo dell'ingiunzione.

Diversi aspetti del quadro normativo che risulta vigente dal 2011 in materia di scelta di possibili partner nel campo della riscossione coattiva necessitano dunque di chiarimento e, forse, di ulteriori messe a punto normative:

- in primo luogo, l'ipotesi, che non dovrebbe escludersi a priori, per cui l'Ente locale, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta dall'articolo 52, decreto legislativo n. 446 del 1997, possa preliminarmente determinarsi nella scelta dello strumento esecutivo rappresentato dal ruolo coattivo di riscossione.

In tale ipotesi non sarebbe né possibile né legittima una gara, in quanto il solo soggetto oggi abilitato all'applicazione di tale istituto è il gruppo Equitalia S.p.A. e le aziende che di esso sono parte. L'elemento critico di tale impostazione procedimentale consiste dunque non nella legittimità dell'affidamento diretto (secondo procedura negoziata), ma nella legittimità dell'atto deliberativo presupposto, con il quale l'Amministrazione abbia scelto preventivamente lo strumento esecutivo che ritiene preferibile;

- in alternativa, potrebbe considerarsi legittimo procedere ad una gara pubblica consentendo ai partecipanti di concorrere

ciascuno indicando lo strumento esecutivo offerto, sicché alla medesima gara potrà partecipare una società del gruppo Equitalia S.p.A., proponendo (senza esserne obbligata) il ruolo, ed una concessionaria privata che potrà applicare solo l'ingiunzione fiscale.

In tal caso non sembra porsi, almeno sotto il profilo formale, un problema di contendibilità, o disparità di condizioni di concorrenza: i due strumenti esecutivi sono infatti, sotto il profilo giuridico, sostanzialmente equivalenti. I vantaggi che possiede Equitalia S.p.A. non derivano per sé dallo strumento ruolo ma dai poteri speciali che le sono riconosciuti soggettivamente (in quanto unico soggetto dell'ordinamento oggi qualificabile come "agente della riscossione"), e che potrebbero essere esercitati – ed anche questa possibilità è da vagliare – anche se decidesse di usare lo strumento dell'ingiunzione fiscale;

- infine, rimane la possibilità di indire una gara pubblica predeterminando lo strumento esecutivo nell'istituto dell'ingiunzione fiscale.

In tal caso è indubbio che ogni società del gruppo Equitalia S.p.A., iscritta *ex lege* all'albo di cui all'articolo 53, decreto legislativo n. 446 del 1997, possa, come ogni altra iscritta, usare tale strumento e partecipare in tale veste alla gara suddetta, potendo probabilmente, anche in questo caso, utilizzare gli strumenti speciali riconosciuti solo a quest'ultima dall'ordinamento e dalle prassi fin qui seguite.

La questione della contendibilità della riscossione e della disparità di posizioni di competizione assume pertanto rilievo con riferimento alle caratteristiche soggettive di Equitalia S.p.A., piuttosto che allo strumento esecutivo applicato (ruolo od ingiunzione).

La delicatezza dei temi in gioco, impone di ricercare il massimo della chiarezza del quadro normativo di riferimento, nel cui ambito gli Enti locali sono chiamati a scelte complesse, sia nel merito che per le procedure da attivare.

Non va sottovalutato il rischio che il nuovo regime, formalmente più aperto a scelte autonome dei Comuni, si riduca di fatto a proporre opzioni più povere in termini di qualità ed efficacia dei servizi, per via di difficoltà interpretative o applicative e per l'effetto concomitante di restrizioni finanziarie ed organizzative senza precedenti.

Non può pertanto escludersi la necessità di procedere a qualche ulteriore intervento normativo in grado di abbattere le persistenti incertezze interpretative, semplificare gli aspetti applicativi del nuovo regime di riscossione e potenziare le capacità di autonoma gestione e di controllo da parte delle strutture comunali.

LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

Le problematiche relative all'affidamento all'esterno dell'attività di riscossione sia volontaria che coattiva riguardano anche l'attività di accertamento, sia nel caso di affidamento

congiunto che nel caso di affidamento disgiunto. Pertanto anche per la gestione dell'attività di accertamento a terzi è necessario procedere secondo le modalità previste dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 446 del 1997.

Al riguardo è opportuno ricordare che l'affidamento all'esterno dell'attività di accertamento, disgiunta dall'attività di riscossione, è soggetto ad IVA.

L'ESTERNALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ATTRAVERSO SOCIETÀ IN HOUSE O SOCIETÀ MISTE

Le società in house

Tra le forme di esternalizzazione ne esiste una più formale che sostanziale, che ha sicuramente diversi punti di interesse: quella della società in house. Nonostante i numerosi vincoli posti dalla legislazione vigente alla gestione di attività mediante società in house, la soluzione consente pur sempre un'ampia autonomia operativa e la possibilità di acquisire risorse specializzate pur nei limiti delle norme di riferimento. Una soluzione senza dubbio interessante potrebbe essere quella della società *in house* partecipata da più Comuni. In questo modo, amministrazioni poco attrezzate singolarmente potrebbero disporre di un'azienda di una certa dimensione, in grado di ottimizzare efficienza e costi, che agisce tuttavia "come se fosse" il Comune stesso, nel rispetto delle direttive che pervengono da parte degli enti partecipanti. Un punto di partenza potrebbe essere l'apertura, da

parte delle aziende già esistenti e che hanno maturato esperienze positive, ai Comuni operanti in contesti territoriali contigui.

Le società a totale partecipazione pubblica, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono realizzare la parte più importante della propria attività con gli enti controllanti, contenere detta attività nell'ambito territoriale dei controllanti e sottostare ad un controllo, da parte di questi ultimi, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi.

L'autonomia gestionale è inoltre limitata da diverse norme introdotte negli ultimi anni: oggetto sociale esclusivo e divieto alla partecipazione in altre società e all'aggiudicazione di gare o affidamenti da parte di altri soggetti (d.l. 4 agosto 2006, n. 223, il cosiddetto decreto Bersani, articolo 13); valgono poi le restrizioni alle assunzioni di personale e all'affidamento di consulenze previsti per gli Enti pubblici controllanti (legge 3 agosto 2009, n. 102, articolo 19).

La gestione attraverso società *in house* oltre alle specifiche caratteristiche e ai vincoli sopra ricordati potrebbe incontrare altri ostacoli per effetto della qualificazione formale dell'affidamento a terzi della gestione delle entrate di un Ente locale.

Come già ricordato in precedenza, l'attività di accertamento e riscossione delle entrate locali non ha avuto sino ad ora una definizione giuridica in positivo.

È opportuno sottolineare che l'eterogeneo panorama di ipotesi esistente – sia sul piano legislativo, sia su quelli dottrinario e giurisprudenziale – riguardo alla puntuale definizione ed inquadramento dell'attività di riscossione delle entrate locali è conseguenza di un quadro assai complesso che si è andato formando intorno al problema sulla base di norme non sempre coerenti. Si citano al riguardo senza pretesa di esaustività:

- la legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali (articolo 22), confluita nel decreto legislativo n. 267 del 2000 (articoli 113 e 113 bis);
- il decreto legge n. 203 del 2005 di riforma del sistema nazionale della riscossione (convertito con la legge n. 248);
- il decreto legge n. 223 del 2006 (c.d. "decreto Bersani"), convertito con la legge n. 248;
- la legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria per il 2008) recante modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- il decreto legge n. 248 del 2007, convertito con la legge n. 31 del 2008, articolo 36, comma 2, di conferma della legittimità dell'utilizzo da parte degli Enti locali e dei loro concessionari dell'ingiunzione di cui al regio decreto 629 del 1910 per la riscossione coattiva delle entrate proprie;
- l'articolo 23bis del decreto legge 112 del 2008, convertito con la legge n. 133 del 2008, di riforma dei servizi pubblici locali

a rilevanza economica, come modificato dall'articolo 15 della legge n. 166 del 2009.

Al susseguirsi non sempre lineare delle norme si sono poi aggiunti gli interventi delle Autorità europee ed italiane, le decisioni contraddittorie delle varie giurisdizioni nazionali, in particolare di quella amministrativa dei diversi gradi (TAR e Consiglio di Stato), ed una vasta produzione di interpretazioni e teorie provenienti dalle più diverse fonti della dottrina, non di rado di parte.

Tutte le disposizioni, le decisioni ed i contributi dottrinari menzionati hanno contribuito a complicare il panorama senza fare chiarezza sul punto di fondo, vale a dire sulla definizione dell'attività che qui interessa.

Le letture di volta in volta fornite attribuiscono all'attività in esame natura diversa che varia dal "servizio pubblico locale", al "servizio strumentale all'attività degli Enti locali", allo "svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative" o all'"esercizio di pubbliche funzioni" (C.T.P. Roma, Sezione IX, sentenza n. 60 del 5 febbraio 2008, depositata il 28 marzo 2008).

L'orientamento espresso dall'Autorità nazionale garante della concorrenza e del mercato con tre pareri di contenuto identico (AS 488 del 25 novembre 2008, AS 580 del 25 giugno 2009, AS 628 del 25 settembre 2009) contribuisce a porre un punto fermo, che andrebbe ripreso dalla legge in modo sistematico.

L'Autorità ha infatti escluso che l'articolo 23*bis* del decreto 112 del 2009, citato, riguardante le eventuali deroghe alle procedure

di evidenza pubblica per affidamenti di servizi pubblici locali sia applicabile al servizio di riscossione dei tributi degli Enti locali; quest'ultimo dunque non è "riconducibile alla categoria dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 23bis".

Sul piano dottrinario si sta affermando la tesi secondo la quale l'affidamento a terzi di queste attività, debba configurarsi come affidamento di una "funzione pubblica con delega di poteri autoritativi", del quale affidamento la delega dei poteri autoritativi pubblici necessari per adempiere alla funzione esternalizzata costituisce elemento essenziale e connotante. Concorrono a validare questa interpretazione, tra l'altro, le seguenti considerazioni:

- la dottrina amministrativa ha da sempre definito la "funzione pubblica" come l'esercizio autoritativo di una potestà giuridica da parte dello Stato o di altro Ente pubblico (esercizio che nel caso di specie viene delegato al terzo incaricato), mentre per "servizio pubblico" intende l'attività svolta dai medesimi soggetti in campo prevalentemente economico e produttivo, senza manifestazione di potere sovrano;
- il Consiglio di Stato ha recentemente precisato che possono definirsi strumentali all'attività degli Enti locali tutti quei servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali la stessa Amministrazione provve-

de al perseguimento dei suoi fini istituzionali (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 3766 del 2009);

- l'articolo 358 del Codice penale, nel trattare dei soggetti incaricati di un pubblico servizio, precisa che per pubblico servizio "deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri ("autoritativi": n.d.r.), tipici di quest'ultima".

Il carattere strumentale dei servizi resi, unitamente ai requisiti di organica appartenenza tipici del modello *in house* permettono senza incertezze di poter procedere in regime di affidamento diretto tramite convenzione⁷. Sembra in ogni caso opportuno che l'assenza di norme chiaramente definitorie e le conseguenti possibili ambiguità di interpretazione siano superate attraverso un intervento legislativo chiarificatore.

Le società miste

La soluzione della gestione delle attività di accertamento e riscossione attraverso società mista dovrebbe, ovviamente per i Comuni di una certa dimensione, essere una di quelle di maggior interesse in quanto consente di unire alla direzione e al controllo del Comune, che deve mantenere la maggioranza delle quote, le capacità gestionali e l'esperienza professionale del partner privato, che deve essere selezionato mediante procedu-

⁷ Sull'argomento cfr. l'utile ricostruzione contenuta nella sentenza del TAR Emilia Romagna n.433 del 29 gennaio 2010.

ra ad evidenza pubblica. La stessa Comunità Europea ha sempre visto con particolare favore le *partnership* tra pubblico e privato, purché il privato venga selezionato con gare rigorose sotto il profilo qualitativo.

Le esperienze maturate nel nostro Paese per quel che riguarda la gestione dei tributi mostrano esiti alterni, anche se c'è da ritenere che la formula potrebbe consentire ai Comuni di poter trovare soluzioni di sicuro interesse, basate sulla rigorosa individuazione delle regole di svolgimento delle attività.

Per quel che riguarda l'aspetto relativo alla procedura di gara sembra ormai assodato che sia possibile effettuare un'unica gara finalizzata sia alla scelta del socio privato, che all'assegnazione della concessione dell'attività di accertamento e/o riscossione.

La gestione associata

L'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997 prevede la possibilità di gestione associata, nelle forme previste dal testo unico sull'ordinamento degli Enti locali e cioè Unione di Comuni, Consorzio, Comunità montana, Convenzione, dell'attività di accertamento delle entrate comunali. Il fatto che la norma non preveda in maniera esplicita la gestione associata della riscossione appare ad un esame attento più come una omissione che una esplicita esclusione della possibilità di esercizio dell'attività da parte delle associazioni di Comuni. Infatti la legislazione specifica, anche successiva, non prevede tale limitazione e molte gestioni associate procedono da anni alla riscos-

sione delle entrate relative ai Comuni associati, comprese le sanzioni al codice della strada, senza aver riscontrato problemi o contestazioni. Se ci fossero perplessità al riguardo - che ci sembrano comunque dovute ad eccesso di prudenza - resta sempre la possibilità di gestire tutte le attività presupposte prevedendo la sottoscrizione degli atti da parte dei funzionari comunali e il versamento delle entrate direttamente nelle tesorerie comunali.

La gestione associata delle entrate può costituire un punto di forza nella spinta all'associazione tra i Comuni minori derivate da diverse norme di settore e dalla Carta delle Autonomie in corso di esame parlamentare. Accanto agli aspetti tipicamente gestionali, sintetizzabili nella ricerca di economie di attraverso la condivisione di risorse umane e materiali non facilmente disponibili per gli Enti di piccola e piccolissima dimensione demografica, assume un rilievo a sé stante la tendenza che i Comuni associati possono attivamente ricercare all'uniformazione delle politiche fiscali, anch'esse sostanzialmente precluse al di sotto di certi livelli dimensionali.

I CONTENUTI DEI DOCUMENTI DI GARA

Per molti Enti locali la scelta dell'esternalizzazione resta, nel breve periodo, quasi una scelta obbligata, per alcune tipologie di entrata o per determinate fasi della riscossione (quella coattiva, in particolare). Tuttavia, occorre osservare che la maggior parte dei Comuni italiani che hanno scelto di esternalizzare lo hanno fatto o per scelta strategica, così da poter concentrare le proprie risorse su obiettivi diversi, o per mancanza di risorse e/o professionalità interne, o per l'esigenza - e la convinzione - di ridurre così i costi operativi.

In ogni caso, nel momento in cui si sceglie di esternalizzare è necessario predisporre un vero e proprio progetto in cui devono essere evidenziati gli obiettivi, le esigenze, le attività, gli strumenti di controllo. Occorre innanzitutto avere presente l'esigenza di mantenere saldamente all'interno dell'Ente tutte le scelte che possono avere ricadute di carattere politico/strategico: dalla definizione delle politiche tributarie, alla predisposizione dei provvedimenti regolamentari e tariffari, all'interpretazione ed applicazione delle norme, alla programmazione delle attività di accertamento, alle modalità di esercizio dell'autotutela e di gestione del contenzioso. Risulta inoltre fondamentale assicurare il monitoraggio e controllo effettivi sulle attività affidate e mantenere il possesso delle informazioni via via generate dalle attività stesse. Il mantenimento del controllo sul sistema informativo utilizzato per la gestione delle at-

tività esternalizzate e delle relative banche dati è pertanto un requisito essenziale ed ineliminabile.

Vediamo in dettaglio quali sono gli aspetti più delicati del disciplinare e del capitolato sui quali occorre prestare particolare attenzione.

- 1) La descrizione delle attività che vengono esternalizzate: deve essere sintetica ma precisa, in modo da non creare equivoci. Nel caso in cui sia demandata ai concorrenti la presentazione di un progetto, è opportuno fornire uno schema che consenta di classificare chiaramente le attività che il concorrente propone di fare, distinguendo tra i servizi essenziali ed obbligatori ed i servizi aggiuntivi oggetto di separata valutazione;
- 2) Nel disciplinare, che poi dovrà essere trasfuso nel bando, oltre ai richiami al rispetto delle norme di legge in materia, devono essere individuati alcuni elementi significativi. Tra i requisiti di ammissione, oltre a quelli di legge, può essere richiesta un'esperienza positiva pregressa in una attività simile a quella che viene messa a gara. Ovviamente, l'esperienza dovrà essere maturata in condizioni omogenee a quelle oggetto della gara. Inoltre, nel caso in cui la valutazione dell'offerta sia basata sia sulla valutazione tecnica di un progetto che sull'offerta economica, occorre prestare attenzione al bilanciamento dell'attribuzione dei punti e, per quel che riguarda la valutazione del progetto, alla predisposizione di una griglia di valutazione congrua;

- 3) Durata della concessione: non deve essere troppo lunga, ma tale da consentire all'affidatario di ammortizzare gli investimenti.

L'organizzazione dell'attività di accertamento e, in particolare, della riscossione coattiva, che riguarda tutto il territorio nazionale, richiedono l'approntamento e l'affinamento di strumenti e procedure impegnativi ed obbligano il concessionario sia ad investimenti significativi in strumenti informatici, sia al reperimento e alla formazione di figure professionali di alto profilo. Inoltre lo strumento della concessione prevede che al cessare della stessa il concessionario debba interrompere tutte le attività in corso e trasferire al Comune o al nuovo concessionario tutta la documentazione e le informazioni riguardo le attività in essere, i cui eventuali benefici non ricadranno su di lui.

Per questi motivi un periodo di concessione breve rischia di suscitare poco interesse presso operatori seri e intenzionati ad investire sull'attività, in quanto il tempo a disposizione per sfruttare appieno l'organizzazione rischia di essere troppo breve, soprattutto nel caso di compenso ad aggio. Questo aspetto rischia inoltre di far concentrare il concessionario solo sulle quote di maggior rilievo e di determinare una chiusura anticipata e frettolosa delle procedure di minore interesse quando ci si avvicina alla scadenza della concessione;

- 4) Corrispettivo del servizio: la soluzione più semplice è quella ad aggio. Sicuramente l'aggio, soprattutto per le attività di riscossione garantisce un impegno costante del concessionario a massimizzare il risultato, sempre tenendo presente i rischi e i bilanciamenti formulati al punto precedente. L'aspetto negativo è il rischio di veder privilegiare gli aspetti relativi ai risultati quantitativi ed economici, trascurando gli aspetti qualitativi del servizio e il rapporto con il contribuente.

Una soluzione alternativa, opportuna nei casi di affidamento della sola attività di accertamento ma adattabile anche alla riscossione, può essere quella mista: da un lato si fissa un costo del servizio, basato sul progetto che il concessionario deve presentare; si stabilisce altresì un aggio-premio che viene attribuito solo in caso di rispetto dei parametri qualitativi del servizio e di superamento degli obiettivi fissati in termini di incasso conseguente all'attività di accertamento ed eventualmente della riscossione nel suo complesso, se anche questa è stata oggetto di affidamento.

Nel caso si voglia privilegiare la scelta dell'aggio, questo deve essere fissato con estrema attenzione valutando il costo presunto dei servizi richiesti. Un aggio troppo basso può essere causa di disservizi. Sono in generale da evitare, livelli troppo elevati degli aggi incentivanti (in corrispondenza del superamento di determinate soglie di risultato), in quanto rischiano di determinare comportamenti anomali e contenzioso sulle attività di recupero evasione.

La soluzione classica è quella dell'aggio in percentuale sul riscosso complessivo con minimo garantito di gettito, eventualmente articolato per tipologia di entrata. Questo è sicuramente il metodo più semplice dal punto di vista gestionale e, al tempo stesso, in grado di tener conto delle peculiarità delle diverse entrate. Occorre però tenere presente il fatto che un minimo garantito troppo alto rischia di rendere la gara poco appetibile e comunque a privilegiare la riscossione delle quote più elevate a scapito di una attività più distribuita nei confronti di tutti i debitori, mentre un minimo garantito troppo basso rischia di rendere la gara troppo appetibile anche per concorrenti meno organizzati ed affidabili. Nel caso di affidamento della sola riscossione coattiva, il minimo garantito deve essere fissato in termini percentuali sulle quote affidate in riscossione e differenziato per tipologia di entrata⁸. Inoltre, questa soluzione richiede al Comune l'impegno di consegnare le liste di carico in tempi brevi al concessionario, per dargli il tempo di effettuare tutte le attività di competenza.

Nel caso di affidamento della riscossione coattiva si pone altresì il problema del controllo delle quote inesigibili, perché se, da un lato, il fatto di aver fissato sia l'aggio sul ri-

⁸ Oltre che dalle specificità dei diversi tipi di entrata, il risultato atteso della riscossione coattiva e quindi il relativo aggio "di equilibrio" dipende anche dall'accuratezza con la quale sono state espletate - dal Comune o da altro soggetto incaricato - le attività di accertamento i cui esiti confluiscono nelle posizioni da riscuotere coattivamente.

scosso che un minimo garantito dovrebbe essere di stimolo al concessionario, dall'altro c'è il rischio, già rappresentato precedentemente, della limitazione dell'impegno al recupero delle quote di maggior peso e di un rallentamento dell'attività al superamento del minimo garantito, a fronte di procedure defatiganti e costose.

È pertanto opportuno fissare delle regole per il controllo delle quote inesigibili entro termini temporali più brevi di quelli previsti per i ruoli, tenuto conto che alla conclusione del rapporto di concessione sarà comunque necessario procedere in tempi certi alla chiusura dei conti;

- 5) Gli obblighi di servizio e di rendicontazione delle attività e delle riscossioni debbono essere definiti in maniera precisa e debbono essere previste penalità adeguate per gli eventuali inadempimenti.

Nell'Appendice vengono proposti i tracciati di un bando di gara e di due capitolati speciali: uno per l'affidamento in concessione dell'attività di accertamento, riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate comunali; l'altro tarato per la sola riscossione coattiva delle stesse entrate. I testi riguardano tutte le entrate e tutte le attività di accertamento e/o riscossione, quindi devono essere rivisti e adattati alle esigenze di ciascun Comune. Per i punti segnalati nell'introduzione, il capitolato non può che essere solo esemplificativo e occorre tenere presente tutti gli aspetti via via sottolineati per adattarlo al contesto e agli scopi che il Comune si prefigge.

APPENDICI

APPENDICE NORMATIVA

L'evoluzione normativa della riscossione delle entrate locali

La riscossione dei tributi locali è stata effettuata in prevalenza mediante “iscrizione a ruolo” fin dal Testo unico del 1931, sia per la parte volontaria che per quella coattiva. Le eccezioni a tale sistema, costituite essenzialmente nella riscossione diretta da parte del Comune, sono poche e si sono alternate nel corso degli anni, con il mutare delle entrate proprie assegnate agli Enti locali.

La riscossione mediante ruolo, che ancora oggi è di stretta attualità per quel che riguarda la riscossione coattiva, pur preesistendo alla nascita del Regno d'Italia, trova la sua istituzionalizzazione con la cosiddetta “legge Sella” che entrò in vigore dal 1873. In base a tale legge, il servizio di riscossione, a spese dei contribuenti, veniva affidato a livello locale ad appaltatori privati col principio del “non riscosso per riscosso”.

Il sistema di riscossione introdotto dalla “legge Sella” non ha avuto negli anni modificazioni davvero sostanziali.

Tutti i provvedimenti legislativi che si sono succeduti nel tempo sono stati diretti ad adeguare la normativa sulla riscossione alle mutate esigenze del contesto economico e sociale e a migliorare e rendere più efficaci i diversi istituti previsti.

Si può quindi affermare che dall'unità d'Italia ad oggi il sistema di riscossione mediante ruolo affidato ad esattori, poi divenuti "concessionari", di natura privata sotto il controllo dello Stato, ma senza il diretto intervento pubblico, è rimasto sostanzialmente immutato, pur con significativi miglioramenti dal punto di vista dell'efficienza e modifiche nella regolazione dei rapporti tra i soggetti coinvolti.

Occorre precisare che un sistema di riscossione di questo genere non esiste in nessun altro Paese avanzato.

Le recenti evoluzioni del sistema con la riforma determinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che ha trasformato gli esattori in concessionari del Servizio nazionale di riscossione, l'ulteriore evoluzione regolata dai decreti legislativi n. 37, n. 46 e n. 112 del 1999, sono conosciuti e non è necessario quindi illustrarli nei particolari. Il tentativo di rinnovare dal punto di vista concettuale il sistema e di renderlo operativamente più efficace, specie sotto il profilo degli strumenti per l'esecuzione forzata, non sono riusciti a modificare sostanzialmente le modalità di funzionamento del sistema esattoriale.

Con la riforma tributaria del 1971-73, la riscossione volontaria si è progressivamente staccata dal sistema esattoriale per cui la riscossione mediante ruolo, per i tributi erariali è stata praticamente utilizzata esclusivamente per la riscossione coattiva.

Per i tributi locali la riscossione mediante ruolo è stata, come si è detto, sostanzialmente la regola sino alle modifiche normative introdotte alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90.

All'inizio degli anni '90 con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, le entrate degli Enti locali vengono riscosse secondo modalità e procedure, inizialmente dettate per legge, che si sono in parte consolidate nel corso degli anni.

I decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 507 del 1993 dettano norme tassative, non superabili da disposizioni regolamentari sulla riscossione, rispettivamente, dell'ICI (d.lgs. n. 502) e della TARSU e degli altri tributi locali minori (d.lgs. n. 503).

L'ICI viene riscossa mediante versamento su conto corrente postale intestato al concessionario per la riscossione, intermediario obbligatorio remunerato secondo una tariffa dettata per legge..

La TARSU (tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani) viene riscossa mediante ruolo, sempre tramite i concessionari della riscossione. Il ruolo, in questo caso, costituisce il sistema ordinario di riscossione e la fase coattiva viene attuata solo in caso di mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze di rata o delle somme intimate con avviso di accertamento.

L'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni vengono riscossi direttamente dal Comune mediante versamento in c/c postale. La gestione di tutte le fasi (liquidazione, accertamento, riscossione) dell'imposta comunale sulla pubblicità e del servizio sulle pubbliche affissioni possono essere affidati in concessione a soggetti iscritti ad apposito albo.

La TOSAP permanente viene riscossa sino al 1994 mediante ruolo con le stesse modalità della TARSU. Dal 1995 viene riscossa direttamente dal Comune con versamento in c/c postale e può essere affidata in concessione analogamente all'imposta comunale sulla pubblicità.

La TOSAP temporanea è riscossa direttamente dal Comune e può essere affidata in gestione ai concessionari abilitati.

L'imposta sui cani, abrogata con legge n. 68 del 19 marzo 1993, veniva riscossa ordinariamente mediante ruolo, come la TARSU.

L'ICIAP, istituita nel 1989 e abrogata dal 1998, viene riscossa mediante versamento diretto al Comune su conto corrente postale.

Le altre entrate non tributarie vengono, di regola, riscosse direttamente dal Comune con versamento su conto corrente postale o diretto in Tesoreria.

La riscossione coattiva delle entrate tributarie e delle contravvenzioni avviene per legge mediante ruolo, mentre per le entrate patrimoniali l'utilizzo del ruolo, in alternativa alla procedura ingiuntiva, è possibile previa stipula di apposita convenzione con il concessionario (articolo 69, comma 2, DPR n. 43 del 1988).

Questo articolato contesto normativo, ormai consolidato negli anni ed oggetto di modifiche parziali e diluite nel tempo, viene intaccato sostanzialmente dal punto di vista normativo

dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 i cui effetti pratici si dispiegano tra il 1999 e i primi anni 2000.

La scelta delle modalità di organizzazione dell'accertamento e della riscossione è ora demandata alla potestà regolamentare degli Enti locali.

Come ampiamente discusso nei capitoli precedenti, il nuovo assetto prevede espressamente (comma 5 della norma citata) che i Comuni possano, oltre che gestire direttamente o in forma associata le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione delle proprie entrate tributarie, affidarle anche disgiuntamente a diversi soggetti tra cui le aziende pubbliche comunali, le società miste a maggioranza pubblica i cui soci privati siano iscritti ad apposito Albo previsto dall'articolo 53 dello stesso decreto legislativo, i concessionari per la riscossione ex decreto legislativo n. 112 del 2000, aziende private iscritte all'Albo.

Il comma 6 riprende l'ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto 639 del 1910 (gestite direttamente o tramite soggetto iscritto ad apposito albo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997) quale forma propria della riscossione coattiva degli Enti locali, se non effettuata mediante ruolo (e quindi tramite i concessionari per la riscossione ex decreto legislativo n. 112 del 2000).

La norma, che subirà modifiche negli anni, accresce notevolmente l'autonomia di scelta degli Enti locali permettendo loro, nel rispetto dei principi di trasparenza, di scegliere partner privati o pubblici e quindi di svincolarsi dai pesanti vincoli prece-

denti. Decadono le intermediazioni obbligate del sistema dei concessionari per la riscossione spontanea dell'ICI e della TARSU, sopra accennate, e la stessa riscossione coattiva non è più vincolata al ruolo .

La normativa successiva incrementa ulteriormente l'autonomia gestionale del Comune consentendo la cessione dei crediti tributari (articolo 76 della legge n. 342 del 2000) e dando maggiore incisività allo strumento dell'ingiunzione (articoli dal 2sexies al 2decies della legge n. 265 del 2002; articolo 83, comma 28sexies, del decreto legge n. 112 del 2008).

La riforma della riscossione mediante ruolo del 2000 (decreto legislativo 112 del 1999), se da un lato ha introdotto elementi di maggiore efficacia, dall'altra ha creato nuovi problemi ai Comuni.

L'obbligo di avere rapporti con tutti i 103 concessionari di ciascun ambito provinciale, divenuti responsabili delle riscossioni verso i soggetti debitori residenti nei rispettivi territori, con abolizione del meccanismo della delega, ha reso estremamente difficoltosa l'attività di controllo e di contabilizzazione delle riscossioni da parte dei Comuni, rendendo necessari nuovi apparati e strumenti informatici di acquisizione e distribuzione dei dati di rendiconto. La riscossione ordinaria mediante ruolo della TARSU è stata resa più macchinosa e ancor meno efficace dall'obbligo di notifica delle cartelle esattoriali, senza eccezioni nel caso di modesti importi da riscuotere. Gli accorgimenti adottati da molti Comuni d'intesa con i concessionari (avviso

bonario preventivo all'emissione della cartella) non brillano per semplicità dovendo fare i conti (nel senso stretto della rendicontazione di ogni generazione di avvisi) con la rigidità dei sistemi informativi esattoriali concepiti per la gestione dei ruoli.

Tuttavia, tutte queste modifiche normative, supportate dalla potestà regolamentare prevista dall'articolo 52, consentono ai Comuni di poter progettare sistemi innovativi di riscossione diretta più efficaci ed economici.

Nel momento in cui una rinnovata strumentazione regolamentare ed operativa è in piena evoluzione, interviene la creazione di Riscossione S.p.A. e l'ennesima riforma del sistema di riscossione, che coinvolge in pieno gli Enti locali.

La riforma della riscossione del 2005

La riscossione dei tributi locali ha acquisito nel corso degli ultimi anni una dimensione sempre più significativa e sempre più comparabile, pur su scala diversa, con quella dei tributi erariali, se si esclude la riscossione tramite sostituti d'imposta.

Nonostante questo incremento in termini economici e l'aumento di importanza anche sotto il profilo dell'autorganizzazione amministrativa, la normativa che si è succeduta nel tempo ha sempre considerato la riscossione dei tributi locali come un fatto secondario, senza tenere conto delle esigenze specifiche in tale campo, sia dei contribuenti che degli enti impositori.

Le norme che si sono succedute nel tempo hanno privilegiato le esigenze degli operatori del settore come i concessionari del servizio nazionale di riscossione o gli iscritti all'Albo dei concessionari per la riscossione dei tributi locali, o degli organi centrali, come le Agenzie fiscali e l'INPS.

I diversi interventi legislativi hanno modificato sia i processi tecnico-amministrativi, sia i soggetti preposti al sistema nazionale della riscossione, al fine di modernizzare i servizi, adeguandoli alle problematiche via via manifestatesi ed ai cambiamenti intervenuti nei regimi fiscali, con il costante obiettivo di superare le gravi inefficienze riscontrate sul versante dell'entità delle somme riscosse coattivamente tramite il sistema dei ruoli.

A questi interventi, di per sé incidenti sulla riscossione delle entrate locali, si è aggiunto un percorso, non sempre lineare e non completato, di specificazione degli strumenti di gestione della riscossione coattiva alternativi al ruolo esattoriale e di precisazione del novero dei soggetti eleggibili ai fini dell'esternalizzazione delle attività di gestione delle entrate locali, ivi compresa l'attività di riscossione.

Nel complesso, la scarsa considerazione delle problematiche specifiche della riscossione su scala locale, a favore di un sistema sempre più standardizzato e orientato all'omogeneità dei processi a livello nazionale, ha trovato un'ulteriore conferma nella riforma introdotta dall'articolo 3 del decreto legge 30 set-

tembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2005, n. 248.

I concessionari bancari, gestori della riscossione tramite ruolo esattoriale nel rispettivo ambito territoriale, vengono assorbiti da un unico gestore pubblico nazionale, Equitalia S.p.A..

Il decreto 203 rappresenta in effetti un cambiamento di grandi proporzioni per l'assetto del sistema della riscossione. La norma prevede infatti, a decorrere dal 1° ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento del servizio nazionale della riscossione ai concessionari bancari, le cui funzioni sono direttamente attribuite all'Agenzia delle Entrate, che a sua volta è tenuta ad operare attraverso l'affidamento del servizio ad un nuovo organismo, Riscossione S.p.A. (oggi ridenominata Equitalia S.p.A.), di diritto privato ma di proprietà interamente pubblica, con partecipazioni dell'Agenzia delle Entrate (51%) e dell'INPS (49%).

Alla nuova società viene concessa la facoltà di acquisire le azioni dei soggetti bancari già concessionari, operando come holding. Le società preesistenti, divenute così di proprietà della stessa Equitalia S.p.A., hanno potuto continuare ad operare, senza soluzione di continuità, anche dopo la cessazione del regime concessorio. La nuova società pubblica, infatti, è stata legittimata ad esercitare l'attività di riscossione anche mediante i soggetti partecipati per almeno il 51 per cento del capitale sociale. Ciò ha consentito, tra l'altro, a Riscossione S.p.A. di iniziare ad operare immediatamente nell'esercizio della riscossione co-

attiva, avvenuto il 10 ottobre 2006, ed acquisire così “sul campo” gli elementi di valutazione necessari a raggiungere l’obiettivo di ottimizzarne la gestione.

Il principale compito affidato ad Equitalia S.p.A. è lo svolgimento di tutte le attività di riscossione coattiva mediante ruolo per conto dello Stato e delle Amministrazioni centrali e locali, in base alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 602 del 1973. La nuova società, quindi, sia direttamente, sia avvalendosi delle società partecipate, è legittimata a disporre di tutti i mezzi previsti dalla legge per indurre il debitore al pagamento: espropriazione mobiliare ed immobiliare, fermo amministrativo dei beni mobili registrati, pignoramento dello stipendio o di altri crediti presso terzi.

A questa si aggiungono altre aree di attività, tra le quali, in particolare quelle connesse alla riscossione spontanea, alla liquidazione e all’accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli Enti pubblici, anche territoriali.

Già negli anni precedenti la creazione di Equitalia S.p.A., infatti, le banche concessionarie avevano sviluppato un’offerta di servizi nel campo della “fiscalità locale”, che si aggiungeva ai servizi della riscossione tramite ruolo, sui quali tali soggetti mantenevano l’esclusiva competenza.

Alcuni dei soggetti bancari in via di confluenza in Equitalia S.p.A. hanno optato per lo scorporo del ramo d’azienda dedicato ai servizi per la fiscalità locale, come consentito dal decreto 203, e hanno così continuato a gestirli in proprio. In questi casi,

non molti, i soggetti neo costituiti in autonome entità societarie hanno potuto operare anche nel campo della riscossione coattiva non più tramite il ruolo esattoriale, bensì attraverso l'ingiunzione di pagamento ex regio decreto 639 del 1910.

In ambedue i casi (attività relative alla fiscalità locale confluite in Equitalia S.p.A. o nei rami d'azienda mantenuti in autonomia dai precedenti riscossori), i contratti di affidamento preesistenti sono stati mantenuti in vigore, anche attraverso la facoltà di rinnovo alla scadenza, fino al 31 dicembre 2010, termine oltre il quale i servizi affidati dovranno essere assegnati mediante le procedure di cui all'articolo 52, comma 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997, cioè, di norma, con procedure ad evidenza pubblica.

Gli interventi di riforma del sistema nazionale della riscossione muovevano da due esigenze di analoga importanza:

1. accrescere l'efficacia e l'efficienza del sistema, puntando all'aumento degli incassi delle somme iscritte a ruolo (in larga parte riconducibili ai recuperi di evasione) attraverso il potenziamento dell'accesso alle informazioni patrimoniali e degli strumenti cautelari (fermo amministrativo, pignoramento, ipoteca);
2. migliorare il controllo sulla fase terminale del processo di recupero introducendo regole certe e verificabili sulle motivazione dei mancati incassi e sulle cosiddette dichiarazioni di inesigibilità.

A queste si aggiungeva l'esigenza di assicurare un maggior rispetto dei diritti dei cittadini, spesso gravati dall'invio di cartelle contenenti debiti di vecchia data, non conosciuti o già oggetto di contestazione o addirittura di discarico da parte dell'ente impositore.

I poteri dei riscossori inglobati in Equitalia S.p.A. (gli "agenti della riscossione") sono stati a più riprese precisati ed ampliati, con l'evidente proposito di assicurare le condizioni più favorevoli per il raggiungimento della prima area di esigenze sopra indicata.

Meno incisiva è invece stata l'iniziativa sulla seconda area di esigenze, il miglioramento del controllo sugli esiti dei ruoli, su cui si è piuttosto preferito puntare a dispositivi di chiusura delle controversie pregresse tra Enti impositori e concessionari, riguardanti l'effettività delle azioni di recupero intraprese, che in qualche caso destano tuttora non solo perplessità nel merito, ma anche interrogativi applicativi di un certo spessore, come è accaduto sulla norma che condonava la mancata effettuazione di procedure esecutive ad opera dei pregressi concessionari, a fronte di un modesto pagamento all'erario statale.

Per quanto riguarda il rispetto dei diritti dei cittadini, il sistema di riscossione tramite ruolo comporta una intrinseca difficoltà, particolarmente accentuata nel caso della riscossione degli Enti locali, nel tenere allineate le informazioni che sono alla base delle iscrizioni a ruolo - provenienti da una moltitudine di enti -

con i sistemi centrali che governano le azioni esecutive attuate dagli agenti della riscossione.

Tale difficoltà ha raggiunto livelli intollerabili tra gli anni '90 e i primi anni 2000, anche per effetto della crescita delle aspettative dei cittadini, sostenuti dalle associazioni dei consumatori, in materia di trasparenza e semplificazione, aspettative alimentate da una produzione legislativa innovativa ed ambiziosa.

I miglioramenti intervenuti negli ultimi anni non hanno eliminato i problemi. La standardizzazione dei processi di riscossione su scala nazionale da tempo ricercata e ora effettivamente raggiungibile attraverso un soggetto pubblico unitario ed autorevole anche sotto il profilo della proposta normativa, comporta indubbi vantaggi, ma anche limiti non facilmente superabili quanto alla capacità di adattamento alle esigenze locali di un sistema pensato per soddisfare due grandi committenti (lo Stato e l'INPS), dai quali promanano la gran parte delle quote oggetto di riscossione.

I Comuni e le Province, a loro volta, faticano a dialogare con sistemi di comunicazione e rendicontazione periodica necessariamente complessi e con procedure tuttora poco flessibili. Come per paradosso, la più pubblica delle aziende di riscossione risulta spesso la più distante dal punto di vista di amministratori locali impegnati a condurre politiche delle entrate sempre più attente alle opportunità di recupero e al tempo stesso rigorosamente rispettose dei diritti della comunità amministrata.

La scadenza del 31 dicembre 2010, non solo obbligherà le Amministrazioni locali che non l'hanno fatto in questi anni ad adottare procedure ad evidenza pubblica per la scelta di metodi e partner della riscossione, ma libererà Equitalia S.p.A. dall'obbligo di fornire un servizio, la riscossione coattiva tramite ruolo, straordinariamente diffuso tra i Comuni italiani.

In assenza di modifiche normative, allo scadere del periodo transitorio della riforma, anziché pervenire ad un sistema più organico, più attrezzato nella cooperazione tra i diversi livelli di governo, più consapevole dei rispettivi bisogni, rischiamo di assistere alla ritirata del Servizio nazionale dalla riscossione degli Enti locali minori, in quanto meno produttivi per ammontare di potenziali recuperi e più onerosi in termini di costi unitari.

Di fronte a questa prospettiva non sono mancati nel recente dibattito spunti critici per soluzioni che possano assicurare assetti più equilibrati⁹.

Infatti, se questo appare un esito poco desiderabile, o quantomeno da governare con maggior consapevolezza, è opportuna una riflessione a tutto campo, finalizzata a distinguere tra i principi di salvaguardia della concorrenza, gli elementi di specialità di un settore strategico qual è quello della riscossione – per il quale lo Stato ritiene necessaria un'agenzia speciale dedi-

⁹ Cfr. la riflessione di A. Foligno sulla definizione di relazioni innovative tra l'ingiunzione di pagamento e l'iscrizione a ruolo (*Ruolo e ingiunzione fiscale. Due strumenti alternativi e complementari per la riscossione coattiva delle entrate locali* in Giustizia Alternativa, aprile-maggio 2010).

cata - e le esigenze di flessibilità a salvaguardia di diritti collettivi che potrebbero risultare negati in situazioni di strutturale difficoltà quali quelle delle Amministrazioni minori.

RACCOLTA NORMATIVA

Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

[La riscossione coattiva tramite ingiunzione]

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato¹⁰.

Articolo unico. - È approvato l'annesso testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, numero 797, nonché delle tasse sugli affari.

¹⁰ Emanato in virtù della delega contenuta nell'art. 9, L. 24 dicembre 1908, n. 797. L'art. 130, secondo comma, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, abroga tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei diritti doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata dal suddetto decreto.

Ved. anche l'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 158 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 29 ottobre 1996, n. 263/E; Circ. 7 marzo 1997, n. 69/E; Circ. 13 giugno 1997, n. 169/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 luglio 1997, n. 7/97.

Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, del proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi delle tasse sugli affari.

Disposizioni generali

Articolo 1.

(Art. 1, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei sub-economati dei benefici vacanti¹¹ (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.

Articolo 2.

(Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore¹² nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione¹³.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve re-

¹¹ Ora, Patrimoni riuniti ex-economali.

¹² Il potere del Pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è stato soppresso dall'art. 229, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Lo stesso articolo ha, inoltre disposto che gli atti sono esecutivi di diritto.

¹³ Per effetto dell'art. 1, L. 3 febbraio 1957, n. 16, gli uscieri di conciliazione sono ora denominati messi di conciliazione.

stituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'uscieri del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

Articolo 3.

(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo, in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.

L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

Articolo 4.

(Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.

Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

Dell'esecuzione sui mobili

Articolo 5.

(Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281, e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento coatti-

vo a tenere degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Articolo 6.

(Art. 34, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - L'atto di pignoramento, redatto dall'ufficiale giudiziario o dall'uscieri, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all'esecuzione, il nome e cognome del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall'art. 10 si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l'estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall'ufficiale giudiziario o dall'uscieri e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco¹⁴.

Articolo 7.

(Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale giudiziario o l'uscieri dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

¹⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-3 marzo 1994, n. 68 (Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 11 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, nella parte in cui prevede la rimessione di copia dell'atto di pignoramento, per conto del debitore, al sindaco, anziché la notifica di copia dell'atto di pignoramento al debitore.

Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denuncia del sindaco, con multa di L. 20¹⁵ a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Articolo 8.

(Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - L'ente creditore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'ente creditore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore.

Articolo 9.

(Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore però può valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciera di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si farà dall'ufficiale giudiziario o dall'usciera mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.

Articolo 10.

(Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'ente creditore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o dell'usciera, di cui all'art. 2, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita. L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da venderli. Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deperimento od occorra una dispendiosa conservazione,

¹⁵ Tale importo non risulta variato.

l'ente creditore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purché vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Articolo 11.

(Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento¹⁶.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto o in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorché l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'incaricato della riscossione non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono venderli per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco¹⁷.

Articolo 12.

(Art. 40, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

¹⁶ Il regolamento non è stato emanato.

¹⁷ Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

La distribuzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori oppONENTI si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Articolo 13.

(Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Ove l'ente creditore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito per il quale si è proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Articolo 14.

(Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281). - Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore può esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile¹⁸.

Articolo 15.

(Artt. 2 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l'ufficiale giudiziario o l'uscieri designati nell'art. 2 hanno diritto alle competenze di cui nell'articolo stesso.

¹⁸ Vedi, ora, artt. 2771-2772 c.c. 1942.

Della esecuzione sugli immobili

Articolo 16.

(Art. 43, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti di cui nell'art. 1 della presente legge, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo.

Articolo 17.

(Art. 45, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente, purché la riconosca idonea.

Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

Previa citazione dell'ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per cui si procede.

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinché esso possa trovarsi presente.

Articolo 18.

(Art. 46, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile¹⁹ viene esteso a tutte le somme che l'ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipula-

¹⁹ Vedi, ora, art. 2770 c.c. 1942.

to in favore dell'ente che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

In tal caso l'ente potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli artt. 5 a 15 della presente legge.

Articolo 19.

(Art. 47, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Le cessioni o liberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'ente creditore avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

Articolo 20.

(Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non è unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, verserà nella cassa dell'ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Articolo 21.

(Art. 49, legge T. U. 1905, n. 646). - Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art 663 del Codice di procedura civile²⁰, esclusa, di regola la perizia.

Tuttavia l'ente creditore che procede non ha obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto arti-

²⁰ Vedi, ora, art. 568 c.p.c. 1940.

colo 663²¹. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo²².

Articolo 22.

(Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà, a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile²³, è minore del credito dell'ente che procede, e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'art. 2045 del detto Codice²⁴, l'ente medesimo può fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Articolo 23.

(Art. 51, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'ente che procede avrà diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'ente ha facoltà di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'ente ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali.

Quando l'ente che sostiene la procedura per la esecuzione trascuri di continuarla, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile²⁵.

²¹ Vedi, ora, art. 568 c.p.c. 1940.

²² Vedi, ora, art. 591 co. 2° c.p.c. 1942.

²³ Vedi, ora, art. 2890 n. 3 c.c. 1942.

²⁴ Vedi, ora, art. 2891 c.c. 1942.

²⁵ Tale articolo non ha corrispondenti nel vigente codice di procedura civile.

Articolo 24.

(Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse dell'ente creditore, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.

Articolo 25.

(Art. 53, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile, non ostante qualsiasi gravame.

Articolo 26.

Art. 54, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorché riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Articolo 27.

(Art. 55, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Il compratore degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatigli a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'ente stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovrà eseguirsi parimente dall'aggiudicatario nei venti giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Articolo 28.

(Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646). - Le disposizioni degli artt. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile²⁶.

Disposizioni finali

Articolo 29.

(Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento²⁷.

Articolo 30.

(Art. 7, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

Articolo 31.

(Art. 8, legge 24 dicembre 1908, n. 797). - Le disposizioni degli artt. 5 a 29 della presente legge, esclusa nell'art. 5 la parte concernente il richiamo agli artt. 3 e 4, sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell'ingiunzione è, anche in questo caso, portato a trenta giorni.

²⁶ Vedi, ora, art. 587 c.p.c. 1940.

²⁷ Vedi, ora art. 8, all. B, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.

Decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112

Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.

Capo I

**Affidamento ed estinzione della
concessione del servizio di riscossione.**

Articolo 3.

Procedura di affidamento

1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.
3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:
 - a) capacità finanziaria;
 - b) capacità tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attività affidabili a terzi;
 - c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;
 - d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.
4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.
5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. La riscossione coattiva delle entrate di province e comuni che non abbiano esercitato la facoltà di cui agli articoli 52 e 59, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17.))

7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le società per azioni o a responsabilità limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.

8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.

Capo II

Principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario²⁸

Sezione I

Diritti del concessionario

Articolo 17

Remunerazione del servizio.

1. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario²⁹.

²⁸ Rubrica così modificata dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

²⁹ Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso

2. Le percentuali di cui ai commi 1 e 5-bis possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema³⁰.

3. [L'aggio di cui al comma 1 è a carico del debitore:

a) in misura determinata con il decreto di cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;

b) integralmente, in caso contrario]³¹.

3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 è a carico:

a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;

b) del debitore, in caso contrario³².

4. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse³³.

so articolo 32. Con D.M. 17 novembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) la misura dell'aggio di cui al presente comma era stata determinata nel 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo.

³⁰ Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 32.

³¹ Comma così sostituito dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e poi abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 32.

³² Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

³³ Comma così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 32.

5. [A ciascun concessionario è riconosciuta, a titolo di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a) dello stesso comma 1]³⁴.

5-bis. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2000³⁵.

6. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico³⁶:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se l'agente della riscossione ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 1³⁷;

b) del debitore, negli altri casi ³⁸ ³⁹.

³⁴ Comma abrogato dall'art. 3, comma 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

³⁵ Comma aggiunto dall'art. 3, D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 32.

³⁶ Alinea così modificato dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

³⁷ Lettera così modificata dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

³⁸ La misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive è stata stabilita con D.M. 21 novembre 2000 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2001, n. 30).

³⁹ Vedi, anche, l'art. 216, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e l'art. 216, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti⁴⁰.

7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2⁴¹.

7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di euro 5,88⁴²; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze. Nei casi di cui al comma 6, lettera a), sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento^{43 44}.

Articolo 18

Accesso dei concessionari agli uffici pubblici.

1. Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, i concessionari sono autorizzati ad accedere, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni⁴⁵.

⁴⁰ La misura della remunerazione del servizio di riscossione tramite ruolo è stata stabilita con D.M. 4 agosto 2000 (Gazz. Uff. 29 agosto 2000, n. 201, S.O.).

⁴¹ Comma aggiunto dall'art. 3, D. Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dalla lettera e-ter) del comma 1 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁴² L'originario importo di lire seimila è stato rideterminato in euro 5,56 dall'art. 1, decreto 27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 2 marzo 2004, n. 51); in euro 5,88 dall'art. 1, decreto 13 giugno 2007 (Gazz. Uff. 18 luglio 2007, n. 165).

⁴³ Comma aggiunto dall'art. 3, D. Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 e poi così modificato dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

⁴⁴ Vedi, anche, l'art. 4, commi 118, 119 e 120, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

⁴⁵ Comma così modificato dal comma 36 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

2. Ai medesimi fini i concessionari sono altresì autorizzati ad accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del Ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori⁴⁶ 47.

3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196⁴⁸.

Articolo 19

Discarico per inesigibilità.

1. Ai fini del discarico delle quote iscritte a ruolo, il concessionario trasmette, anche in via telematica, all'ente creditore, una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione viene redatta e trasmessa con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze⁴⁹.

2. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:

a) la mancata notificazione imputabile al concessionario, della cartella di pagamento, prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e, nel caso previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entro il terzo mese successivo all'ultima rata indicata nel ruolo⁵⁰;

⁴⁶ Comma così modificato dal comma 36 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

⁴⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 16 novembre 2000. Vedi, anche, l'art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114, l'art. 208, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁴⁸ Comma aggiunto dal comma 36 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

⁴⁹ In attuazione del presente comma, vedi quanto disposto dall'art. 1, D.M. 22 ottobre 1999.

⁵⁰ Lettera prima modificata dall'art. 3, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, poi sostituita dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ed infi-

b) la mancata comunicazione all'ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo. Tale comunicazione è effettuata con le modalità stabilite con decreto del Ministero delle finanze⁵¹;

c) la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità prevista dal comma 1. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario⁵²;

d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4⁵³;

d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4 ;

e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi conces-

ne così modificata dal comma 416 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dal comma 5-ter dell'art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dal comma 146 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal comma 3 dell'art. 15, D.L. 1° luglio 2009, n. 78. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo. Vedi, inoltre, l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 193/2001 e il comma 148 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007.

⁵¹ Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193. Vedi, anche, l'art. 2, comma 2, D.M. 22 ottobre 1999 e il comma 7 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

⁵² Vedi, anche, il comma 5 dell'art. 4, O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780.

⁵³ Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

sionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura⁵⁴.

3. Decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente scaricato, contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote scaricate⁵⁵.

4. Fino al scarico di cui al comma 3, resta salvo, in ogni momento, il potere dell'ufficio di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo. A tal fine l'ufficio dell'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633⁵⁶.

5. La documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al scarico delle relative quote, dallo stesso concessionario.

6. Fino al scarico di cui al comma 3, l'ufficio può richiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna, ovvero non mette a disposizione, tale documentazione perde il diritto al scarico della quota.

⁵⁴ Lettera così modificata dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

⁵⁵ Vedi, anche, il comma 426-bis dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, aggiunto dall'art. 4, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e, successivamente, modificato dal comma 38 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203. Vedi, anche, il comma 4-sexies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁵⁶ Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e poi così modificato dal comma 416 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e dal comma 8 dell'art. 27, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

Articolo 20

Procedura di discarico per inesigibilità e reinscrizione nei ruoli.

1. Il competente ufficio del Ministero delle finanze per le entrate di sua competenza, ovvero l'ufficio indicato dall'ente creditore per le altre entrate, se, a seguito dell'attività di controllo sulla comunicazione di inesigibilità, ritiene che non siano state rispettate le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere a), d), d-bis) ed e), notifica apposito atto al concessionario, che nei successivi trenta giorni può produrre osservazioni. Decorso tale termine il discarico è ammesso o rifiutato con un provvedimento a carattere definitivo⁵⁷.

1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore⁵⁸.

2. Se il concessionario non ha rispettato le disposizioni dell'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), si procede ai sensi del comma 1 immediatamente dopo che si è verificata la causa di perdita del diritto al discarico.

3. In caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalità delle spese di cui all'articolo 17, commi 6 e 7-ter, se rimborsate dall'ente creditore⁵⁹.

4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà dell'importo dovuto ai sensi del medesimo comma 3 ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine alla Corte dei conti⁶⁰.

5. Per le entrate tributarie dello Stato l'ufficio, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili allo stesso

⁵⁷ Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

⁵⁸ Comma aggiunto dal comma 36 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

⁵⁹ Comma così modificato prima dall'art. 3, comma 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e poi dall'art. 2, comma 3, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

⁶⁰ Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

soggetto, può reinscrivere a ruolo le somme già discaricate, purché non sia decorso il termine di prescrizione decennale. Con decreto ministeriale, sentita la commissione consultiva, sono stabiliti i criteri per procedere alla reinscrizione, sulla base di valutazioni di economicità e delle esigenze operative.

6. Per le altre entrate, ciascun ente creditore, nel rispetto dei propri àmbiti di competenza interna, determina i criteri sulla base dei quali i propri uffici provvedono alla reinscrizione delle quote discaricate⁶¹.

Articolo 21

Attività di recupero crediti.

1. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche tenendone separata contabilità.
2. Tale attività è svolta attraverso strutture ed uffici distinti da quelli addetti al servizio nazionale della riscossione.
3. Gli ufficiali della riscossione non possono in nessun caso svolgere le attività di recupero crediti od esserne coinvolti.
4. L'attività di recupero crediti non può essere esercitata dai concessionari a favore di soggetti nei confronti dei quali sono state avviate procedure di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Il divieto deve intendersi esteso anche ai prossimi congiunti, ove si tratti di persone fisiche, e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 codice civile, ove si tratti persone giuridiche.

⁶¹ Vedi, anche, l'art. 231, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114 e l'art. 231, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337.

Capo II

Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo

Articolo 17

Entrate riscosse mediante ruolo.

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁶².

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti⁶³.

⁶² Comma così modificato dal comma 11 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

⁶³ Comma aggiunto dal comma 1-sexies dell'art. 7, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, inserito dall'art. 4, comma 117, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e poi così modificato dal comma 151 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Con D.M. 4 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 7 marzo 2008, n. 57) è stata autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (già Sviluppo Italia S.p.a.). Con D.M. 6 agosto 2008 (Gazz. Uff. 19 settembre 2008, n. 220) è stata concessa, al Comune di Roma, l'autorizzazione alla riscossione coattiva, mediante ruolo, dei crediti vantati nei confronti della regione Lazio. Con D.M. 18 marzo 2009 (Gazz. Uff. 28 aprile 2009, n. 97) è stata concessa l'autorizzazione, a favore della Consap S.p.a., alla riscossione coattiva, tramite ruolo, delle somme già erogate a titolo risarcitorio, a seguito di revoca o di riforma del relativo provvedimento di riconosci-

3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639⁶⁴.

Articolo 21

Presupposti dell'iscrizione a ruolo.

1. Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.

mento deliberata dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Con D.M. 29 aprile 2010 (Gazz. Uff. 14 luglio 2010, n. 162) è stata concessa l'autorizzazione alla riscossione coattiva, tramite ruolo, dei crediti derivanti dalla fornitura di acqua ad uso potabile, vantati dalla Società Siciliacque S.p.A., partecipata dalla regione Siciliana.

⁶⁴ Comma aggiunto dal comma 1-sexies dell'art. 7, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, inserito dall'art. 4, comma 117, L. 24 dicembre 2003, n. 350, e poi così modificato dal comma 151 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito in legge n. 248 del 2005

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Publicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.

TITOLO II

Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria⁶⁵.

Articolo 3

Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio⁶⁶.

2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS⁶⁷.

3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il

⁶⁵ Rubrica così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁶⁶ Comma così modificato dal comma 28-septies dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁶⁷ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. Vedi, anche, il comma 4-septies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e l'art. 32-bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 aggiunti dalle relative leggi di conversione.

presidente del collegio sindacale è scelto tra i magistrati della Corte dei conti⁶⁸.

4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre società per azioni, partecipa ai sensi del comma 7⁶⁹:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso⁷⁰;

2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto

⁶⁸ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

⁶⁹ Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁷⁰ Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

possono, altresì, essere stabilite le modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488⁷¹.

6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici⁷².

7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti, conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria,

⁷¹ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁷² Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale⁷³.

7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari⁷⁴.

8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.⁷⁵.

9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.

10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311⁷⁶.

11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

⁷³ Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 152 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁷⁴ Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

⁷⁵ Periodo aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁷⁶ Vedi, anche, i commi da 2-septies a 2-decies dell'art. 2, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, aggiunti dalla relativa legge di conversione.

12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2008 alle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate entro il 30 settembre 2011⁷⁷.

13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:

a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze⁷⁸;

b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;

c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il decreto di cui alla lettera a)⁷⁹;

⁷⁷ Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi dal comma 6 dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 e, infine, dal comma 12 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 4-quinquies dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁷⁸ Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 giugno 2007.

⁷⁹ Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificata dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 giugno 2007.

d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009⁸⁰.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1⁸¹.

15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per i lavoratori di cui al comma 16]⁸².

16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono trasfe-

⁸⁰ Lettera così sostituita dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

⁸¹ Comma così modificato dal comma 28-septies dell'art. 83, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

⁸² Periodo soppresso dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

riti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto⁸³.

17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24 novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.

19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto⁸⁴.

19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede

⁸³ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁸⁴ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito⁸⁵.

20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.

21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate⁸⁶:

a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21⁸⁷;

b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.

23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i

⁸⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁸⁶ Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁸⁷ Lettera così modificata dal comma 5 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici dipendenti⁸⁸.

24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso⁸⁹:

a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto⁹⁰;

b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 19, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le società cessionarie del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali possono richiedere i dati e le notizie relative ai beni dei contribuenti iscritti nei ruoli in carico alle stesse all'ente locale, che a tal fine può accedere al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze⁹¹.

⁸⁸ Comma aggiunto dal comma 294 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

⁸⁹ Alinea così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁹⁰ Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁹¹ Lettera così modificata dal comma 10 dell'art. 38, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446⁹².

25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica⁹³.

25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti che esercitano le medesime attività⁹⁴.

26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:

- a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità;
- b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilità.

⁹² Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁹³ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e così modificato dal comma 6-quater dell'art. 1, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁹⁴ Comma aggiunto dal comma 468 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.

28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6⁹⁵.

29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003⁹⁶.

29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a.⁹⁷.

30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

⁹⁵ Comma così modificato prima dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 e poi dal comma 12 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

⁹⁶ Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

⁹⁷ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.

32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo⁹⁸.

36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 18:

1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;

2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi

⁹⁸ Comma aggiunto dal comma 153 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;

b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;

c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore.»;

c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza scadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici»⁹⁹;

d) nell'articolo 59:

1) è abrogato il comma 4-bis;

2) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.»¹⁰⁰;

3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».

37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 118:

1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006»;

2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;

b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».

⁹⁹ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

¹⁰⁰ Numero così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) nel comma 426-bis:

1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;

2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;

3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;

c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;

d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».

40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: «Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2. 2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»¹⁰¹;

¹⁰¹ Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.»¹⁰²;

«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro»¹⁰³;

b-ter) all'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione»¹⁰⁴.

41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze.

¹⁰² Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

¹⁰³ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

¹⁰⁴ Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

41-*bis*. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico»¹⁰⁵.

42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonché presso»¹⁰⁶.

42-*bis*. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività¹⁰⁷.

42-*ter*. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste

¹⁰⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

¹⁰⁶ Comma così sostituito dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

¹⁰⁷ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Dirett. 12 dicembre 2006.

dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio¹⁰⁸.

42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione¹⁰⁹.

42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008»¹¹⁰.

42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli¹¹¹.

¹⁰⁸ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

¹⁰⁹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

¹¹⁰ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

¹¹¹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

Decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

Articolo 52

Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi¹¹².

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa¹¹³.

¹¹² Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

¹¹³ Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica¹¹⁴;

¹¹⁴ Lettera così modificata prima dall'art. 32, L.13 maggio 1999, n. 133, poi dall'art. 78, L. 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 2, comma 32, L. 24 dicembre

- c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
- d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. [La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4]¹¹⁵.
7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni]¹¹⁶
¹¹⁷.

Articolo 53

Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni ¹¹⁸.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della ge-

2003, n. 350, e dall'art. 23-nonies, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, anche, il comma 225 dello stesso articolo 1.

¹¹⁵ Comma abrogato dal comma 224 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi, ora, l'art. 36, comma 2, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.

¹¹⁶ Comma abrogato dal comma 5 dell'art. 10, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

¹¹⁷ Vedi, anche, il Decr. 22 novembre 2005.

¹¹⁸ Vedi, anche, l'art. 3-bis, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

stione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto^{119 120}.

4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

¹¹⁹ Periodo aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107).

¹²⁰ In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 9 marzo 2000, n. 89 e il D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

Legge 21 novembre 2000 n. 342

Misure in materia fiscale.

Articolo 76

Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e Camere di commercio.

1. Gli enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le entrate di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, possono cedere a terzi a titolo oneroso i loro crediti tributari, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità. I rapporti tra l'ente locale o la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed il cessionario sono regolati in via convenzionale.
2. L'ente locale e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenuti a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della cessione, ma non rispondono dell'insolvenza dei debitori. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della cessione conservano la loro validità e il loro grado di favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
3. Le cessioni di cui al comma 1:
 - a) non sono soggette all'articolo 1264 del codice civile;
 - b) danno luogo a successione a titolo particolare nei diritti ceduti.
4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.
5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Capo IV - Comunità montane

Articolo 27

Natura e ruolo.

1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.
3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della Giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare:
 - a) le modalità di approvazione dello statuto;
 - b) le procedure di concertazione;
 - c) la disciplina dei piani zionali e dei programmi annuali;
 - d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
 - e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva,

restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni¹²¹.

Articolo 28

Funzioni.

1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione.

¹²¹ Il presente articolo corrisponde all'art. 28, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 17 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla Regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunità montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani.
7. Alle comunità montane si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 5¹²².

Articolo 29

Comunità isolane o di arcipelago.

1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni, può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane¹²³.

Capo V - Forme associative

Articolo 30

Convenzioni.

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

¹²² Il presente articolo corrisponde all'art. 29, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

¹²³ Il presente articolo corrisponde all'art. 5, L. 3 agosto 1999, n. 265, ora abrogato.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti¹²⁴.

Articolo 31
*Consorzi*¹²⁵.

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

¹²⁴ Il presente articolo corrisponde all'art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

¹²⁵ Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali vedi la lettera e) del comma 186 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali^{126 127}.

Articolo 32
Unioni di comuni.

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

¹²⁶ Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

¹²⁷ Il presente articolo corrisponde all'art. 25, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati¹²⁸.

Articolo 113

*Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*¹²⁹.

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164¹³⁰.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni¹³¹.

2. Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.

¹²⁸ Il presente articolo corrisponde all'art. 26, L. 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

¹²⁹ Rubrica così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

¹³⁰ Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

¹³¹ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane¹³².

3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 può essere separata da quella di erogazione degli stessi. È, in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi.

4. Qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:

a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano¹³³;

b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.

5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

¹³² Comma aggiunto dall'art. 1, comma 48, L. 15 dicembre 2004, n. 308.

¹³³ Lettera così modificata dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano¹³⁴.

5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio¹³⁵.

5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'articolo 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente¹³⁶.

6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le società che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si estende alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle

¹³⁴ Comma così sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.

¹³⁵ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

¹³⁶ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

società controllate o collegate con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.

7. La gara di cui al comma 5 è indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara è aggiudicata sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore¹³⁷.

8. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle società di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo è dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare è indicato nel bando di gara.

10. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio.

¹³⁷ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente comma, limitatamente al secondo ed al terzo periodo.

11. I rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.

12. L'ente locale può cedere tutto o in parte la propria partecipazione nelle società erogatrici di servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere¹³⁸.

13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5¹³⁹.

14. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprietà di soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le relative Autorità dispongano diversamente. Tra le parti è in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.

15. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se

¹³⁸ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

¹³⁹ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione¹⁴⁰.

15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore¹⁴¹.

15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di cui al comma 15-bis, può essere

¹⁴⁰ Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Vedi, anche, le altre disposizioni dello stesso articolo 35.

¹⁴¹ Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e poi così modificato dal comma 234 dell'art. 4, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 204, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni¹⁴².

15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi mercati ¹⁴³ ¹⁴⁴.

¹⁴² Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

¹⁴³ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 234, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 46-bis, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dal comma 175 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

¹⁴⁴ Il presente articolo è stato abrogato dal comma 11 dell'art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di conversione, nelle parti con esso incompatibili.

Articolo 113-bis

Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ¹⁴⁵.

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a¹⁴⁶:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano¹⁴⁷.

2. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

4. [Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore]¹⁴⁸.

5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio¹⁴⁹.

¹⁴⁵ Rubrica così modificata dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

¹⁴⁶ Alinea così modificato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

¹⁴⁷ Lettera così sostituita dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

¹⁴⁸ Comma abrogato dal comma 2 dell'art. 14, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

¹⁴⁹ Articolo aggiunto dal comma 15 dell'art. 35, L. 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente articolo.

Decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 133 del 2008

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 23-bis

Servizi pubblici locali di rilevanza economica^{150 151}

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle in-

¹⁵⁰ Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

¹⁵¹ Vedi, anche, il comma 1-ter dell'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

terconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale. 152

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento¹⁵³.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano¹⁵⁴.

¹⁵² Comma così modificato dall'art. 30, comma 26, L. 23 luglio 2009, n. 99 e, successivamente, dall'art. 15, comma 1, lett. a) e a-bis), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

¹⁵³ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

¹⁵⁴ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole¹⁵⁵.

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4¹⁵⁶.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. È consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonché l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

¹⁵⁵ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. b), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

¹⁵⁶ Comma inserito dall'art. 15, comma 1, lett. c), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verificano, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre

2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.¹⁵⁷

158

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti¹⁵⁹.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di¹⁶⁰:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo

¹⁵⁷ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

¹⁵⁸ Vedi, anche, il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166

¹⁵⁹ Comma così sostituito dall'art. 15, comma 1, lett. d), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

¹⁶⁰ Alinea così modificato dall'art. 15, comma 1, lett. e), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale¹⁶¹;

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonché in materia di acqua;

[e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti di retti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo¹⁶²;

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

¹⁶¹ Lettera così modificata dall'art. 15, comma 1, lett. f), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

¹⁶² Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. g), D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166.

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L' articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Codice Penale

Articolo 358

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale¹⁶³.

¹⁶³ Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito in legge n. 102 del 2009

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

Articolo 19 *Società pubbliche*

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»¹⁶⁴.

¹⁶⁴ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

2. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni¹⁶⁵:

a) al comma 28, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.»;

[b) al comma 29, primo periodo, le parole: «Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2009»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato avvio delle procedure finalizzate alla cessione determina responsabilità erariale».¹⁶⁶]

3. L'articolo 7-octies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, è modificato come segue:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente «Misure a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.»;

b) il comma 1 è abrogato;

c) al comma 3, lettera a), le parole «ridotto del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti parole «pari ad euro 0,262589 per singola obbligazione, corrispondente al 70,97% del valore nominale»;

d) al comma 3, dopo la lettera a), è introdotta la seguente lettera: «a-bis) ai titolari di azioni della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni nell'ultimo mese di negoziazione ridotto del 50 per cento, pari a 0,2722 euro per singola azione, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto è condizionato all'osservanza delle condizioni e modalità di seguito specificate»;

¹⁶⁵ Alinea così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

¹⁶⁶ Lettera soppressa dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

e) al comma 3, lettera b), le parole «di cui alla lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui alle lettere a) e a-bis) non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista»; dopo le parole «controvalore delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

f) al comma 3, lettera b) è aggiunto infine il seguente periodo: «le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera a-bis), sono effettuate nell'anno 2010»;

g) al comma 4, primo periodo, le parole «I titolari di obbligazioni di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti parole: «I titolari di obbligazioni o di azioni di cui al comma 3»; le parole «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «entro il 31 agosto 2009»;

h) al comma 4, alla lettera a), dopo le parole «dei titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»;

i) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilità, trasmettono» sono aggiunte le parole «in cartaceo e su supporto informatico»;

j) al comma 5, lettera a), dopo le parole «titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»; le parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti parole «delle quantità di detti titoli obbligazionari e azionari detenute alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 4»;

k) al comma 5, lettera c), dopo le parole «quantità di titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole: «e azionari»; dopo le parole «soggetti titolari delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole «e delle azioni»;

l) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «titoli obbligazionari» sono aggiunte le seguenti parole «e azionari»;

m) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole «trasferimento delle obbligazioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e delle azioni»;

n) al comma 7 le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite con le parole «entro il 31 dicembre 2010»;

o) dopo il comma 7, è introdotto il seguente comma: «7-bis. Alle operazioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 102 e seguenti e agli articoli 114 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»¹⁶⁷;

p) è abrogato il comma 8;

q) il comma 9 è sostituito dal seguente comma: «9. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166.»;

r) è abrogato il comma 10.

4. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'articolo 7-octies, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dal comma 3 del presente articolo, si considerano valide le richieste presentate dai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., ora in amministrazione straordinaria, sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Al fine di provvedere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-octies, comma 2, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 230 milioni di euro per l'anno 2010¹⁶⁸.

5. Le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti

¹⁶⁷ Lettera così modificata dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

¹⁶⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi.

6. L'articolo 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono i soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria.

7. L'articolo 3, comma 12, lettera b) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente:

«b) prevedere che previa delibera dell'assemblea dei soci, sulle materie delegabili, al presidente possano essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo di amministrazione che provvede a determinarne in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;»¹⁶⁹.

8. L'articolo 3, comma 12, lettera d) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è sostituito dal seguente¹⁷⁰:

«d) prevedere che l'organo di amministrazione, fermo quanto previsto ai sensi della lettera b), possa delegare proprie attribuzioni a un solo componente, al quale possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile unitamente al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui alla lettera b);».

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano a decorrere dal 5 luglio 2009¹⁷¹.

9. L'articolo 1, comma 459, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso.

9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

¹⁶⁹ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

¹⁷⁰ Alinea così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

¹⁷¹ Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

2006, n. 296, è abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS Spa provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico-finanziario dell'integrazione del canone di cui al periodo precedente e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e delle autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i concessionari recuperano il suddetto importo attraverso l'equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetto a canone. Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri aggiuntivi per gli utenti. I pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente disposizione¹⁷².

10. L'articolo 3, comma 13 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: «13. Le modifiche statutarie, ad eccezione di quelle di cui alle lettere b) e d) del comma 12, hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.».

11. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133¹⁷³.

12. Il consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 11 del presente articolo è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, comma 3, del codice civile. Il relativo statuto dovrà conformarsi, entro il richia-

¹⁷² Comma inserito dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

¹⁷³ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

mato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244¹⁷⁴.

13. All'articolo 3, comma 12, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo le parole: «ovvero da eventuali disposizioni speciali» sono inserite le parole: «nonché dai provvedimenti di attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

13-bis. Le risorse rivenienti dall'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1003, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 50.000.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7620 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dall'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 8, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, pari a euro 14.510.000, iscritte in conto residui di stanziamento nel capitolo 7255 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2009, per un importo di euro 49.000.000, a garantire la necessaria copertura finanziaria alla sovvenzione dei servizi di collegamento marittimo effettuati dal Gruppo Tirrenia nell'anno 2009, all'ammodernamento della flotta dell'intero Gruppo e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza, per un importo di euro 9.500.000, a incrementare, nell'esercizio finanziario 2009, il fondo perequativo per le autorità portuali e, per un importo di euro 6.010.000, alla gestione dei sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con priorità per il sistema informativo del demanio marittimo (SID)¹⁷⁵.

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, per la necessaria compensazione sui saldi di finanza pubblica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 50.000.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7620 dello stato di previsione del medesimo Ministero e la somma di euro 14.510.000 a valere sui residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7255 dello stato di previsione del medesimo Ministero¹⁷⁶.

¹⁷⁴ Comma così modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102.

¹⁷⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102

¹⁷⁶ Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102

Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge n. 248 del 2006

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 35

Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.

(...)

25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605¹⁷⁷.

25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633¹⁷⁸.

26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia de-

¹⁷⁷ Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Prov. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.

¹⁷⁸ Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.

gli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni¹⁷⁹.

26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.

¹⁸⁰ Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

Decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge n. 248 del 2006

Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Articolo 13

Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.

1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti¹⁸¹.

2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo

¹⁸¹ Comma così modificato prima dal comma 4-septies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell'art. 48, L. 23 luglio 2009, n. 99.

una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma¹⁸².

4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data^{183 184 185}.

¹⁸² Comma così modificato prima dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, poi dal comma 7 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97 ed infine dal comma 1-bis dell'art. 20, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

¹⁸³ Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

¹⁸⁴ Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

¹⁸⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio-1° agosto 2008, n. 326 (Gazz. Uff. 6 agosto 2008, n. 33, 1^a Serie speciale), ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in riferimento all'art. 41 Cost., in riferimento all'art. 119 Cost., in riferimento agli artt. 114, 118 e 120 Cost.,; 2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata con riferimento all'art. 117 Cost.; agli artt. 14, lettera p), e 17, lettera i), dello statuto della Regione siciliana; agli artt. 4, n. 1, n. 1-bis e n. 6, 8 e 48 e seguenti dello statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia; e all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta

Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008

Articolo. 36

Disposizioni in materia di riscossione

1. L'obbligo di anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, a decorrere dall'anno 2007, è soppresso.
2. La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, introdotto dal comma 144 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «se superiori a cinquemila euro,» sono inserite le seguenti: «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, nonché, se superiore a cinquantamila euro,».
4. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono soppresse le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento».

SCHEMI DI BANDO E CAPITOLATI

Bozza di bando

Il bando di gara di seguito riportato è redatto ipotizzando l'esternalizzazione della gestione di tutti i tributi comunali, degli eventuali canoni sostitutivi di tributi e della riscossione coattiva di tutte le entrate extratributarie del Comune inerenti rapporti di diritto pubblico. Eventuali estensioni (ad es.: la riscossione volontaria di alcune entrate relative a servizi come parcheggi o acquedotto) ed eventuali riduzioni comporteranno modifiche da apportare nei diversi articoli del bando. Analoghi ed opposti adattamenti saranno necessari se l'esternalizzazione viene orientata a fasi specifiche della riscossione. Alcune caratteristiche del bando potranno inoltre variare, infine, a seconda della dimensione economica dei servizi oggetto di gara.

COMUNE DI

Bando di gara - procedura - per l' affidamento della gestione in concessione dell'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (o della tariffa di igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone per l'installazione dei mezzi

pubblicitari), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e della tassa giornaliera di smaltimento nonché della riscossione coattiva di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico . periodo [da .../.../.... a .../.../....]

1. **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** Comune di..... - Ufficio , Via....., Cap.,, tel....., fax....., indirizzo mail.....;
2. **OGGETTO:** affidamento della gestione in concessione dell'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (o della tariffa di igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e della tassa giornaliera di smaltimento nonché della riscossione coattiva di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico. Periodo (.../ .../.... - .../.../....);
3. **MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE:** Offerta economicamente più vantaggiosa;
4. **REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE**

[Tutti i requisiti posti in questo paragrafo sono o obbligatori per legge, o comunque opportuni a tutela del comune, con l'eccezione di quelli previsti ai punti 4.12 e 4.13 che sono legati a valutazioni ed esigenze di ciascun comune]

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- 4.1. iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di commercio industria artigianato agricoltura o ad analogo registro professionale di Stato aderente all'U.E. da cui risulti la forma giuridica e che l'attività esercitata è riferita anche all'oggetto della presente gara; per le società cooperative l'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

- il codice fiscale/partita IVA, il numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la camera di commercio industria, artigianato, agricoltura, la sede della C.C.I.A.A., il numero di repertorio economico amministrativo, la descrizione dell'attività risultante dal registro; nel caso, il numero di iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi; l'anno di iscrizione;
- i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza al momento

della presentazione dell'offerta e i dati relativi agli stessi soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

- 4.2. iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 32, comma 7 bis, del d.l. n. 185/2008, oppure essere un operatore dello Stato membro stabilito in un paese dell'Unione Europea che esercita l'attività di accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e che deve presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del suo Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore;
- 4.3. inesistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di ;
- 4.4. insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

L'attestazione del possesso del requisito dovrà indicare:

- l'indirizzo dell'ufficio competente INPS ed il numero di matricola INPS;
 - l'indirizzo dell'ufficio competente INAIL ed il numero della posizione assicurativa territoriale INAIL;
 - il N° dei dipendenti dell'azienda;
 - la tipologia di contratto applicata;
- 4.5. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati. È inoltre vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;
- 4.6. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- 4.7. insussistenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, conseguenti a provvedimenti di

sospensione dell'attività imprenditoriale per violazione delle disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

- 4.8. tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali; rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008, nonché rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- 4.9. attestare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/1999) oppure di non essere tenuti all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 4.10. di aver formulato l'offerta economica sulla base di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta stessa;
- 4.11. sussistenza della capacità economica e finanziaria dimostrabile attraverso idonea dichiarazione bancaria, in originale, rilasciata da almeno due istituti di credito attestante che la ditta concorrente è solida e ha sempre

fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;

4.12. aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell'ultimo (indicare il periodo di tempo - indicativamente tre/cinque anni), per la durata di almeno anni (due o tre), servizi analoghi a quelli posti a bando in almeno (uno o due) Comune/i di pari classe ... o superiore;

4.13. avere, in caso di aggiudicazione, un ufficio a secondo quanto stabilito dall'art. .. del capitolato speciale d'oneri;

5. **DURATA:** Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre Possibilità di rinnovo per un periodo massimo di uguale durata *[eventuale, e previa valutazione delle più recente giurisprudenza in materia, che sembra consolidare un orientamento contrario. Se inserita, la clausola andrà ripresa anche nell'articolo corrispondente del capitolato]*;

6. **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI, IMPRESE CONTROLLATE E/O COLLEGATE.** Oltre alle imprese singole, purché in possesso dei requisiti richiesti, è ammessa la partecipazione alla gara di:

6.1. Raggruppamenti temporanei di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. d) d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i. (già costituiti prima della presentazione dell'offerta o costituendi) o consorzi ordinari di concorrenti di cui

all'art. 2602 C.C. ex art. 34 lett. e) d.lgs. n. 163/2006, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter C.C. (ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'U.E., nelle forme previste nei rispettivi paesi in cui risiedono) ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del medesimo d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.;

- 6.2. Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.. Per questi dovrà essere indicato il nominativo dei consorziati per il quale in consorzio concorre; a questi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara (art. 37 comma 7 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.); qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. Qualora i consorzi di cui all'art. 34 comma 1) lett. b) intendano eseguire in proprio la prestazione di cui trattasi dovranno dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione, l'impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione dell'Amministrazione committente;
- 6.3. Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.. Per questi dovrà essere indicato il

nominativo di tutti i consorziati costituenti il consorzio stabile; a questi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara (art. 36 comma 5) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.;

7. **GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA:** L'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari ad Euro La garanzia potrà essere sotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, a scelta dell'offerente. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dell'offerta e dovrà essere accompagnata dall'impegno del garante a rinnovarla, su richiesta della stazione appaltante, qualora al momento della sua scadenza non sia intervenuta, per qualsiasi motivo, l'aggiudicazione
- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta

scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;

- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;

Per i concorrenti non aggiudicatari tale garanzia sarà svincolata nell'atto di comunicazione di non aggiudicazione o comunque non oltre 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione. La garanzia prestata dalla ditta aggiudicataria resterà invece vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

L'offerta dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, con le caratteristiche di cui all'art. ... *Cauzione* del capitolato speciale d'oneri.

8. **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:**

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire all'indirizzo di seguito indicato un plico contenente:

8.1. Una prima busta sigillata e controfirmata o siglata nei lembi di chiusura, recante la dicitura “**Busta A - Documenti di partecipazione**” ed il nominativo della ditta concorrente, contenente, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

8.1.1. la domanda di partecipazione, secondo il modello “Allegato 1” [*non allegato: modello da redigere a cura del Comune*] al presente bando di gara, redatta in lingua italiana e in regola con le vigenti norme sul bollo; la domanda, dovrà essere timbrata e firmata per esteso in maniera leggibile dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in ogni sua pagina, ed essere corredata, a pena di esclusione, dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;

8.1.2. la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atti notori, redatta in lingua italiana secondo il modello “Allegato 2” al presente bando di gara [*non allegato: modello da redigere a cura del Comune*], attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4.. La dichiarazione sostitutiva, dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ed essere corredata dalla fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;

- 8.1.3. nel caso in cui la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva vengano sottoscritte dal medesimo legale rappresentante sarà sufficiente allegare una sola fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore;
- 8.1.4. dichiarazioni bancarie, in originale, rilasciate da almeno due primari istituti di credito da cui risulti il requisito di cui al punto 4.11 quindi attestante che la ditta è solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
- 8.1.5. almeno un'attestazione, sottoscritta dal dirigente o funzionario dei servizi tributari di un Comune di classe (con popolazione ricompresa tra eabitanti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 507/1993), da cui risulta il requisito di cui al punto 4.12; l'attestazione deve indicare:
- il N° di abitanti dell'Ente committente;
 - il tipo di servizio svolto, che deve essere analogo a quello messo a gara;
 - la durata dell'affidamento che deve coprire almeno anni nell'ultimo (dal 01.01.....-31.12.....);
 - la regolare esecuzione del contratto;

- la sottoscrizione del dirigente o funzionario del Comune che l'ha rilasciata;
- 8.1.6. eventuale certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato del Paese dell'Unione Europea dalla quale deve risultare la sussistenza del requisito di cui al punto 4.2 equivalente a quello previsto dalla normativa italiana di settore;
 - 8.1.7. copia del capitolato speciale d'oneri sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni pagina con timbro e firma del legale rappresentante di ogni impresa concorrente, quale presa visione ed accettazione delle norme in esso contenute;
 - 8.1.8. garanzia a corredo dell'offerta per l'importo di Euro, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La garanzia dovrà possedere le caratteristiche di cui al precedente punto 7;
 - 8.1.9. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, con le caratteristiche di cui all'art., *Cauzione* del capitolato speciale d'oneri;
 - 8.1.10. eventuale procura speciale originale o in copia autenticata qualora la domanda di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva, l'offerta e gli altri

documenti richiesti non fossero firmati dal legale rappresentante dell'impresa;

- 8.1.11. eventuale copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio in caso di R.T.I. già costituito o consorzio;

[Le gare che prevedono l'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa possono prevedere sia una valutazione basata esclusivamente sul prezzo offerto in riferimento ad un progetto organizzativo esattamente definito oppure, preferibilmente, una valutazione basata sia su un'offerta tecnico qualitativa, consistente in un progetto organizzativo dettagliato che fa riferimento alle esigenze di servizio rappresentate dall'amministrazione, che su un'offerta economica. Questo punto deve essere previsto solo in questo secondo caso]

- 8.2. Una seconda busta sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "**Busta B - Offerta tecnico qualitativa**" ed il nominativo della ditta concorrente, contenente, a pena di esclusione, il *Progetto di Organizzazione e gestione del servizio* redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel capitolato speciale d'oneri e deve essere esecutivo, cioè applicabile e realizzabile.

L'offerta tecnico qualitativa, dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua

pagina, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Le pagine che compongono l'offerta tecnica dovranno essere numerate progressivamente.

[le caratteristiche poste ai punti successivi non sono obbligatorie, ma sono opportune per rendere più semplice il lavoro della Commissione aggiudicatrice]

L'offerta tecnica non dovrà superare pagine scritte in solo fronte in formato A4, ad esclusione degli allegati, dell'indice, delle copertine.

Le pagine - con la sola esclusione di tabelle, grafici, disegni e similari - dovranno essere scritte in carattere ARIAL 11, avere margini superiori e inferiori uguali a 4, sinistro 3, destro 2 con un'interlinea di 1,5.

Il documento costituente l'offerta tecnica dovrà essere consegnato anche in formato elettronico PDF su supporto magnetico-ottico (CD, DVD).

- 8.3. Una terza busta sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura, recante la dicitura "**Busta C - Offerta economica**" ed il nominativo della ditta concorrente, contenente, a pena di esclusione, **l'offerta economica** redatta secondo il modello Allegato 3 al presente bando di gara *[non allegato, da predisporre a cura del Comune]*.

L'offerta economica, dovrà essere timbrata e firmata per esteso ed in maniera leggibile, in ogni sua pagina, dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed

essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità valido del sottoscrittore. L'offerta economica deve essere espressa indicando la percentuale di aggio che l'impresa trattiene per sé come corrispettivo in caso di aggiudicazione. L'aggio deve avere l'indicazione di 2 (due) cifre decimali e deve essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori, sarà considerata valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione. L'aggio offerto non deve essere superiore al(.....)%, pena l'invalidità dell'offerta. Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.

In caso di ricorso al subappalto dovranno essere indicati i servizi o parti di servizi di cui all'art. del capitolato speciale d'oneri che il concorrente intende subappaltare.

Gli Allegati "1"- "2" e "3" sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione della documentazione di gara; gli stessi potranno essere comunque riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato il contenuto, a pena di esclusione.

Per la presentazione delle offerte da parte di R.T.I. o consorzi si rimanda a quanto precisato al successivo punto 9.

Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura e dovrà riportare il mittente e la seguente dicitura: *"Offerta per l'affidamento della gestione in conces-*

sione dell'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (o della tariffa di igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e della tassa giornaliera di smaltimento nonché della riscossione coattiva di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico . periodo (.../.../... - .../.../....).- scadenza ore 12,00 del giorno .../.../... - Non aprire".

L'invio del plico dovrà essere eseguito in uno dei seguenti modi a scelta del concorrente: a mezzo corriere, raccomandata, recapito autorizzato o consegna a mano.

Il plico deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le **ore 12,00 del, all' Ufficio....., Via.....,** (orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle orealle ore

I plichi pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

L'Amministrazione comunale declina sin d'ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto. Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella già presentata. Il concorrente sarà escluso dalla gara qualora il

plico pervenisse lacerato, ovvero non sigillato, oppure qualora non riportasse le prescritte indicazioni e diciture o qualora non contenesse quanto prescritto.

Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. L'Amministrazione effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. sopracitato, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese. Qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, si procederà alla conseguente denuncia penale (rif. art. 76 del D.P.R. 445/2000) e ad incamerare la cauzione.

9. **R.T.I. E CONSORZI - MODALITÀ PRESENTAZIONE DOCUMENTI:** Per la partecipazione alla gara i raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero i consorzi dovranno rispettare le prescrizioni del presente articolo oltre a quelle contenute nelle altre parti del presente bando e del capitolato speciale d'oneri.

Il plico di cui al precedente punto 8 - Modalità di partecipazione - dovrà riportare all'esterno, come indicazione del mittente, l'intestazione:

- di tutte le imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

- dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del consorzio.

La domanda di partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 8.1.1. dovrà essere resa e sottoscritta:

- nel caso di R.T.I. già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006: solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo);
- nel caso di R.T.I. o consorzio costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- nel caso di consorzi già costituiti dal legale rappresentante del consorzio;

Il capitolato speciale d'oneri, di cui al precedente punto 8.1.7 dovrà essere sottoscritto:

- nel caso di R.T.I. già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006: solo dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo);
- nel caso di R.T.I. o consorzio costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio;

- nel caso di consorzi già costituiti dal legale rappresentante del consorzio;

L'offerta tecnico qualitativa, di cui al precedente punto 8.2., a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta come segue:

- nel caso di R.T.I. già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006: dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo) che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- nel caso di R.T.I. costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I.;
- nel caso di consorzi già costituiti dal legale rappresentante del consorzio.

L'offerta economica, di cui al precedente punto 8.3., a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta come segue:

- nel caso di R.T.I. già costituito di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 163/2006: dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo) che esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- nel caso di R.T.I. costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006: dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I.;

- nel caso di consorzi già costituiti dal legale rappresentante del consorzio.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di R.T.I. o Consorzi non ancora costituiti l'offerta dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

I requisiti di cui ai punti 4.1., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9 e 4.10 dovranno essere posseduti e dichiarati:

- per R.T.I. o consorzi ordinari di cui al precedente punto 6.1.: da ciascuna impresa componente il R.T.I. o dal consorzio ordinario;
- per consorzi di cui al precedente punto 6.2.: dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione del servizio;
- per consorzi di cui al precedente punto 6.3.: dal consorzio.

Le relative dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti dovranno essere presentate da tutti i soggetti sopraindicati.

Il requisito di cui al punto 4.2 dovrà essere posseduto e dichiarato:

- per R.T.I. o consorzi ordinari di cui al precedente punto 6.1.: dalla mandataria/capogruppo;
- per consorzi di cui al precedente punto 6.2 e 6.3.: dal consorzio.

L'eventuale certificazione di cui al punto 8.1.6 dovrà, pertanto, essere presentata dalla mandataria/capogruppo. Mentre per i consorzi di cui al precedente punto 6.2 e 6.3 dovrà essere presentata dal consorzio.

Le dichiarazioni bancarie richieste al precedente punto 4.11 dovranno essere presentate da ogni impresa o consorzio partecipante.

Il requisito di cui al punto 4.12 dovrà essere posseduto:

- per R.T.I. o consorzi ordinari di cui al precedente punto 6.1.: da almeno una delle imprese partecipanti al R.T.I. o al consorzio ordinario;
- per consorzi di cui al precedente punto 6.2 e 6.3.: dal consorzio.

La relativa attestazione dovrà, pertanto, essere presentata da almeno una delle imprese partecipanti al R.T.I. o al consorzio ordinari. Mentre per i consorzi di cui al precedente punto 6.2 e 6.3 dovrà essere presentata dal consorzio.

I requisito di cui al punto 4.13 dovrà essere posseduto e dichiarato:

- per R.T.I. o consorzi ordinari di cui al precedente punto 6.1.: da almeno una delle imprese partecipanti al R.T.I. o al consorzio ordinario;
- per consorzi di cui al precedente punto 6.2 e 6.3.: dal consorzio.

È vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari dei concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.

In caso di costituendo R.T.I. o consorzio dovrà essere costituita una sola cauzione provvisoria ma la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente il R.T.I. o consorzio.

La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari.

10. CRITERI DI SELEZIONE:

[Come già indicato nella nota posta al punto 8.2 i criteri di selezione debbono essere indicati solo nel caso in cui si proceda anche a valutazione del progetto organizzativo. in questo caso deve essere fornita una griglia di valutazione basata sulle esigenze che il comune ritiene debbano essere soddisfatte nell'esecuzione del servizio. trattandosi di un'assegnazione basata sull'offerta economicamente più vantaggiosa occorre

tenere presente che la valutazione del progetto d organizzazione e gestione del servizio non dovrebbe superare i 70 punti su 100]

La gara si svolge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti elementi e punteggi massimi a disposizione:

- progetto di organizzazione e gestione del servizio, punti
- offerta economica prezzo, punti

In riferimento all'attribuzione del punteggio relativo al *Progetto di organizzazione e gestione del servizio* saranno valutati i seguenti parametri adottati a cui attribuire per ciascuno i seguenti punteggi:

[griglia puramente indicativa]

- a) Staff di personale da impiegare per la gestione del servizio, Punti da ... a ...
- b) Programma di formazione e aggiornamento del personale, Punti da ... a ...
- c) Organizzazione del ricevimento dell'utenza (giorni e orari di ricevimento, front-office, stile di comunicazione etc.) e caratteristiche della modulistica, Punti da ... a ...
- d) Vicinanza della sede definitiva di cui al comma 1 dell'art. 12 del capitolato speciale d'oneri alla sede del settore entrate del Comune di, Punti da ... a ...

e) Sistema informativo e sito web a disposizione dei contribuenti, Punti da ... a ...

f) Iniziative e progetti mirati al recupero dell'evasione, Punti da ... a ...

g) Modalità di gestione del contenzioso e della riscossione coattiva nonché proposte migliorative ed innovative rispetto alla tradizionale gestione del suddetto servizio, Punti da ... a ...

h) Eventuali proposte aggiuntive ritenute utili per un migliore livello del servizio e servizi aggiuntivi senza oneri per il Comune , Punti da ... a ...

Per un totale complessivo massimo attribuibile di Punti
.....

Non saranno ammesse all'apertura delle offerte economiche le imprese che nella valutazione complessiva dell'offerta qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio pari a Punti ...,00.

Il punteggio a disposizione per l'offerta economica (elemento 2) verrà assegnato applicando la seguente formula:

$$X = (\underline{Ab} \cdot 30)/Ao$$

dove:

Ab = aggio più basso, che l'impresa trattiene per sé, migliore per il Comune, NON anomalo

Ao = aggio dell'offerta presa in considerazione.

All'aggio più basso, non anomalo, viene attribuito l'intero

punteggio disponibile.

Per l'attribuzione dei punteggi si considereranno i valori anche in centesimi.

L'aggio offerto, così come indicato al punto 8.3 non deve essere superiore al (...)% , pena l'invalidità dell'offerta.

La somma dei punti assegnati all'Offerta tecnico qualitativa (elemento 1) e all'Offerta economica (elemento 2) porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara.

Le offerte presentate in gara vincolano immediatamente il concorrente per i sei mesi successivi rispetto anche alle condizioni fissate dal capitolato speciale d'onori.

11. **DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO:** Il bando di gara e relativi allegati 1, 2 e 3 (fac simile della domanda di partecipazione, della dichiarazione sostitutiva da produrre e dell'offerta economica), il capitolato speciale d'onori e l'elenco degli impianti delle pubbliche affissioni sono resi disponibili per l'accesso libero, diretto e completo sul sito web del Comune di Tale documentazione ed eventuali informazioni complementari relative alla gara, potranno essere richieste, esclusivamente per iscritto, a:..... entro e non oltre il giorno

Le informazioni richieste entro il predetto termine saranno comunicate almeno 6 gg. prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Le risposte saranno

comunque inoltre inserite, in forma anonima, nel suddetto sito internet, in apposito file aggiornato non oltre il secondo giorno antecedente il termine di presentazione dell'offerta.

12. **PROCEDIMENTO DI GARA:** Le operazioni di gara avranno inizio il giorno alle ORE presso il COMUNE DI- Ufficio - Via A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d'identità valido. L'autorità di gara, aperti i lavori in seduta pubblica procederà:

- a riscontrare che l'arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando e a dichiarare l'esclusione di quelli pervenuti tardivamente;
- a verificare l'integrità e la regolarità formale dei plichi pervenuti nei termini; a dichiarare l'esclusione di quelli non presentati con le formalità richieste a pena di esclusione o non integri;
- ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza all'interno dei medesimi delle buste:

BUSTA A - DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE

BUSTA B - OFFERTA TECNICO QUALITATIVA

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

presentate con le modalità richieste.

Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro di irregolarità, l'autorità di gara procederà alla sua apertura; verificherà quindi l'esistenza, al suo interno, di ciascuno dei documenti richiesti.

Dopo tale fase di apertura dei plichi e di verifica dei documenti di partecipazione, e verbalizzate tutte le operazioni, l'autorità di gara sospenderà i lavori in seduta pubblica e rimetterà all'apposita Commissione giudicatrice all'uopo nominata, la Busta B - Offerta tecnico qualitativa.

La Commissione procederà in una o più sessioni riservate, alla valutazione dell'offerta tecnico qualitativa per ogni concorrente ammesso. La Commissione esprimerà il suo giudizio il più sollecitamente possibile, verbalizzerà e formalizzerà la graduatoria dell'offerta tecnico qualitativa, rimettendo gli atti all'autorità di gara.

I legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di apposita procura, saranno invitati a mezzo fax a presentarsi alla seduta pubblica presso l'ufficio, Via, Comune di, nel corso della quale si procederà all'apertura della Busta C - Offerta economica.

Nella medesima seduta pubblica l'autorità di gara procederà alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnico-qualitativa.

L'autorità di gara, dopo aver verificato l'integrità della Busta C - Offerta economica - procederà poi all'apertura della stessa dando lettura degli importi presentati, attribuendo i relativi punteggi derivanti dall'applicazione della formula

di cui al punto 10 – Criteri di selezione.

Fatta salva la verifica di offerte potenzialmente anomale da parte della stazione appaltante, viene formata la graduatoria di merito (punteggio qualità più punteggio prezzo) per l'aggiudicazione provvisoria.

Risulterà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio (punteggio qualità più punteggio prezzo) e risultato primo in graduatoria.

In caso di parità di punteggio si applicherà quanto previsto all'art. 77 del R.D. n. 827/1924.

L'autorità di gara rimetterà quindi gli atti all'Amministrazione aggiudicatrice per l'approvazione della graduatoria stessa ai fini dell'aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione si riserva, motivatamente:

- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua, così come previsto dall'art. 69 del R.D. n. 827/24.

13. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE E ACCESSO AGLI ATTI:**
Per la presentazione dell'offerta, nonché per la

stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l'affidamento della presente gara e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale, incluse le finalità relative alla conclusione ed alla esecuzione del contratto, così come definite dalla normativa vigente.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per evitare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di

diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dal Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 196/2003.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di

Il Responsabile del trattamento per l' ufficio è il Sig.
.....

Al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

14. **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**,
15. **DATA DI INVIO E RICEVIMENTO BANDO ALLA G.U.C.E [SE NECESSARIO].**

Comune, data e sottoscrizione

Capitolato 1

- Esternalizzazione di tutte le fasi della riscossione

Questa bozza di Capitolato speciale è redatta ipotizzando la esternalizzazione della riscossione coattiva di tutti i tributi comunali, degli eventuali canoni sostitutivi di tributi, e della riscossione coattiva di tutte le entrate extratributarie del comune inerenti rapporti di diritto pubblico. Eventuali estensioni (per es. la riscossione volontaria di alcune entrate relative a servizi come parcheggi o acquedotto) ed eventuali riduzioni dovranno tenere conto delle modifiche da apportare nei diversi articoli del capitolato.

COMUNE di

Capitolato speciale d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti (o della tariffa di igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone sull'installazione degli impianti pubblicitari), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), delle contravvenzioni al codice della strada, di quelle relative a

violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali di diritto pubblico.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti (o della tariffa di igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone sull'installazione degli impianti pubblicitari), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), delle contravvenzioni al codice della strada, di quelle relative a violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali di diritto pubblico.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni, con decorrenza dal 01 gennaio 2011 o, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. *[Eventuale]* Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo massimo di uguale durata, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse. A tal fine il Comune richiederà almeno tre mesi prima della scadenza

contrattuale la disponibilità alla rinnovazione del contratto medesimo. Tale disponibilità dovrà essere comunicata al Comune nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta di rinnovazione.

4. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi (tre/sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

ART. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

[In questo articolo viene ipotizzata la soluzione di corrispettivo del servizio ad aggio con minimo garantito. Questa è la soluzione più semplice e funzionale anche se occorre prestare molta attenzione negli aspetti gestionali. Il minimo garantito deve essere fissato in termini percentuali sulle quote affidate in riscossione coattiva e deve essere differenziato per ciascuna tipologia di entrata, tenendo conto della diversa riscuotibilità di ciascuna. Inoltre il Comune si deve impegnare a consegnare periodicamente e in termini certi le liste di carico con le quote da riscuotere, al fine di garantire al concessionario un flusso continuo e garantito di quote da riscuotere.]

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione coattiva complessiva dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti (o della tariffa di

igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone sull'installazione degli impianti pubblicitari), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), delle contravvenzioni al codice della strada, di quelle relative a violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali di diritto pubblico a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito in termini percentuali sugli importi affidati in riscossione.

2. L'aggio a favore del concessionario, al netto degli oneri fiscali, è stabilito nella misura quale risulta dalla gara, e quindi è pari al_____ %.

3. Detto aggio, al netto degli oneri fiscali, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente incassato a favore del Comune di , mediante riscossione coattiva, relativamente alle quote affidate in riscossione.

4. Detto aggio per la riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (o della tariffa di igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone sull'installazione degli impianti pubblicitari) e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, dovrà essere fatturato in esenzione IVA ai sensi del punto 5 dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972. L'aggio per la riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche

(permanente, temporaneo e passi carrabili), delle contravvenzioni al codice della strada, di quelle relative a violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali di diritto pubblico risulta imponibile con aliquota ordinaria pertanto dovrà essere fatturato con aliquota IVA al 20%;

5. Il concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa essere l'incasso, un minimo garantito unico, al lordo dell'aggio di cui al comma 2, di importo annuo pari alla percentuale indicata di fianco a ciascuna entrata dell'importo affidato in riscossione coattiva:

- Imposta comunale sugli immobili%
- Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani%
-

6. Il Comune si impegna ad affidare la riscossione coattiva di tutte le entrate oggetto della concessione entro giorni dalla data in cui il credito è diventato definitivo.

ART. 4

VERSAMENTI

[in questa proposta viene ipotizzata la soluzione del versamento al Comune utilizzando l'operazione di cash pooling, per garantire allo stesso un flusso continuo degli incassi e un controllo più semplice dell'attività del concessionario]

1. Per ogni tipologia di entrata in riscossione coattiva devono essere aperti distinti e separati conti correnti postali ed il concessionario attiva, con oneri a suo carico, l'operazione di "*cash pooling*" fra tali conti correnti postali a lui intestati e quello indicato dal Comune.
2. Il concessionario versa alla Tesoreria comunale, a scadenze bimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, l'ammontare delle riscossioni residue effettuate non sui c/c postali (es. contante etc) e quindi non già riversate al Comune tramite il sistema di "*cash pooling*" di cui al punto 1.
3. Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni bimestrali di cui al successivo art. 6, fattura e trattiene dai versamenti di cui al comma 2 l'aggio di competenza. L'eventuale quota di aggio non compensata da tali versamenti sarà pagata dal Comune tramite mandato di pagamento.
4. L'importo complessivo dei versamenti di cui ai commi 1 e 2, al lordo dell'aggio, non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

ART. 5
RENDICONTI CONTABILI

1. Alla fine di ogni bimestre ed entro il termine di 20 giorni coincidente con il versamento delle rate bimestrali di cui al comma 2 dell'art. 5, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente evidenziando:

- a) L'importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione distinto per ciascuna modalità di pagamento: c/c postale, contante etc.
- b) L'aggio dovuto, al netto ed al lordo degli oneri fiscali, distinto per ciascuna entrata in concessione;
- c) La quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata;

2. Al rendiconto di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti giustificativi (es. gli estratti conto bimestrali) relativi ai c/c postali intestati al concessionario che confermino per ciascuna entrata in concessione i riversamenti eseguiti tramite il sistema di "*cash pooling*".

ART. 6
CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare, prima della stipulazione

del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo pari ad Euro attraverso polizza fideiussoria o assicurativa "a prima richiesta" incondizionata rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.

2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.

3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

4. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

ART. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.

2. È tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune. Il concessionario

potrà disattendere eventuali interpretazioni del Comune solo se queste ultime sono difformi rispetto alla giurisprudenza consolidata della cassazione.

3. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e deve prestare servizio presso l'unità di

[la richiesta di un ufficio locale può essere posta solo dai Comuni di una certa dimensione]

4. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art.10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.

5. Il rappresentante dovrà trasmettere al Comune, entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nel trimestre precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future.

6. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
7. Il concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del d.lgs. n. 81/2008.
8. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.
9. Il concessionario elegge e mantiene in, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario
10. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
11. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

ART. 8

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di e

solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benessere del Comune.

ART. 9

RAPPORTI CON L'UTENZA

[la richiesta dell'apertura di un ufficio nel territorio del Comune può essere avanzata solo dai Comuni di maggiore dimensione. Per gli altri Comuni possono essere identificate soluzioni intermedie, come l'appoggio presso gli uffici comunali e/o aperture per orari ridotti, oppure l'appoggio in un ufficio dell'azienda collocato comunque ad una distanza ragionevole]

1. Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio.

2. Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza, o perché collocato in zona centrale, e quindi vicino ad altri servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, o perché collocato in zona servita dai mezzi

pubblici e nelle vicinanze di zone di parcheggio. L'accesso all'ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.

3. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento del Comune e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro sei mesi dalla data di affidamento del servizio, contenuta nello specifico verbale di consegna.

4. In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.

5. All'esterno dell'Ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura: "Comune di - Servizio Riscossione coattiva delle entrate comunali - gestione ditta....", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

6. Gli uffici del concessionario debbono essere aperti al pubblico almeno nelle ore in cui è aperto al pubblico l'ufficiodel Comune, in un'ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. L'orario di apertura al pubblico deve essere concordato con Comune ed eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso del Comune.

7. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla

facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice ...).

8. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato alla gara, relativamente alla parte "organizzazione del ricevimento dell'utenza", con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune.

9. Il concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.

10. Al mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 9 conseguirà quanto segue:

a) Mancato allestimento della sede provvisoria: comporterà l'impossibilità per il Comune ad effettuare la consegna del servizio, con conseguente decadenza, ai sensi dell'articolo del presente capitolato speciale d'oneri;

b) Mancato allestimento della sede definitiva entro sei mesi o allestimento di sede inadeguata: il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un importo pari al 10% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione ai sensi dell'articolo del presente capitolato speciale d'oneri;

c) Mancata presentazione della carta dei servizi entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio o presentazione

di carta dei servizi inadeguata: il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un importo pari al 10% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione ai sensi dell'articolo.....del presente capitolato speciale d'oneri.

ART. 10

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.
2. Il concessionario deve consentire al Comune, da un numero adeguato di postazioni, l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolta su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente e, su richiesta, deve fornire gratuitamente al Comune le banche dati predisponendo interfacce in ingresso e uscita on-line e/o batch, sulla base delle specifiche fornite dallo stesso Comune.

3. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

4. Il concessionario inoltre agisce nel rispetto della d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

5. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio, da concordare con il Comune, che verrà riposto direttamente dall'utente in un contenitore chiuso che verrà periodicamente consegnato al Comune.

ART. 11

SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva delle entrate affidate al concessionario dovrà essere effettuata in alternativa o mediante ruolo, con le modalità previste dai D.P.R. 602/1973, o mediante ingiunzione, ai sensi del R.D. 639/1910.

2. Le quote affidate dovranno essere poste in riscossione entro giorni dalla consegna delle liste di carico.
3. Il concessionario dovrà procedere allo scarico delle quote per cui non è riuscito ad effettuare la riscossione dell'intera quota posta in riscossione indicando tutte le attività poste in essere entro dalla consegna delle stesse.
4. Il Comune procede al controllo delle quote poste in discarico entro dalla loro presentazione. Il discarico si ha per intervenuto solo con la messa a disposizione del Comune di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 d.lgs. n. 112/1999.
5. Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive alla scadenza del termine di cui al comma 3 non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.
6. Nel documento con cui viene effettuata la riscossione coattiva (cartella o ingiunzione) andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
7. Ad ogni tipologia di entrata in concessione deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente postale, così come previsto al comma 1 dell'art. 4 del presente capitolato.
8. Il concessionario potrà attivare, solo previa autorizzazione del Comune, ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di

cui al presente capitolato e diverse da quelle previste per Legge o dai Regolamenti comunali.

9. Il concessionario dovrà attivare, con oneri a suo carico, le nuove forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.

ART. 12 PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal d.lgs. n. 81/2008.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi

dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, adottato con D.M. 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001.

5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

6. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 13

SUBAPPALTO

1. È vietato il subaffidamento del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:

- a) Stampa e spedizione;
- b) Gestione informatica delle banche dati.

2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1) può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.

3. Per potersi avvalere del subappalto, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1) che intende subappaltare.

ART. 14

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

[Nel caso di un affidamento che riguarda esclusivamente la riscossione coattiva il problema della modalità della definizione delle procedure in corso al momento diventa rilevante in quanto i tempi delle procedure molto spesso non dipendono dalla volontà del concessionario, per cui possono essere molte le procedure in fase di avanzata definizione che devono essere interrotte dal concessionario scaduto. Per cui è necessario prevedere le modalità con cui debbono essere regolati i rapporti relativi alle procedure in essere al momento della scadenza della concessione. Per evitare verifiche laboriose in contraddittorio può essere opportuno prevedere soluzioni semplici con rimborsi spese forfettizzati per le attività di riscossione coattiva svolte nei termini previsti]

1. Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

2. Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al concessionario subentrato, all'atto della scadenza della concessione l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

3. *[Ipotesi da verificare]* Il concessionario scaduto ha diritto ad un rimborso per le spese sostenute riguardo le procedure relative alle quote ricevute in riscossione nel corso dell'anno precedente la scadenza della riscossione e per le quali ha effettuato tutte le attività previste nei termini fissati. Le spese, quantificate in maniera forfettizzata secondo il prospetto allegato, saranno rimborsate dal Comune o dal nuovo concessionario.

- a) Quote per le quali è stata effettuata solo la notifica dell'ingiunzione nei termini previsti.....euro
- b) Quote per le quali sono state effettuate nei termini previsti atti di esecuzione forzataeuro

ART. 15

COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. L'ufficio del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con le altre direzioni sulla corretta gestione del servizio, in applicazione

delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

2. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

3. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopo di che, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

4. *[Eventuale]* Il concessionario è obbligato ad una verifica annuale, da svolgersi in sede di Commissione consiliare, rispetto all'andamento della sua attività

ART. 16

PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'onori e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - a) Versamenti tardivi: il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali maggiorati di tre punti;
 - b) Mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 5 del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
 - c) Mancata predisposizione della Carta dei servizi di cui all'articolo 9, commi 9 e 10, del presente capitolato: penale pari al 10% della cauzione.
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal dirigente preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art.20, comma 4.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione.

7. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9 marzo 2000, n. 89.

8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 17

DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all'art. 9, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione.

3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del

servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART. 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 17, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) interruzione per qualunque causa del *cash pooling* di cui al comma 1 dell'art. 4
- b) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune
- c) Interruzione del servizio senza giusta causa
- d) Inosservanza disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 17.

ART. 19

VARIAZIONI E RECESSO

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di

adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso.

ART. 20

CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente, avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.

2. In caso di diffusi reclami o controversie dei cittadini utenti nei confronti del concessionario, dovrà essere adottato un percorso di composizione stragiudiziale delle controversie tra concessionario e cittadini utenti con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio.

ART. 21

RICORSI

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

ART. 22

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese: carte bollate per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti.

Capitolato 2

- Esternalizzazione della riscossione coattiva

La bozza di Capitolato speciale di seguito riportata è redatta ipotizzando l'esternalizzazione della riscossione coattiva di tutti i tributi comunali, degli eventuali canoni sostitutivi di tributi, e della riscossione coattiva di tutte le entrate extratributarie del Comune inerenti rapporti di diritto pubblico. Eventuali estensioni (per es. la riscossione volontaria di alcune entrate relative a servizi come parcheggi o acquedotto) ed eventuali riduzioni dovranno tenere conto delle modifiche da apportare nei diversi articoli del capitolato.

COMUNE di

Capitolato speciale d'oneri per la gestione in concessione della riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti (o della tariffa di igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone sull'installazione degli impianti pubblicitari), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), delle contravvenzioni al codice della strada, di quelle relative a

violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali di diritto pubblico.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti (o della tariffa di igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone sull'installazione degli impianti pubblicitari), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), delle contravvenzioni al codice della strada, di quelle relative a violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali di diritto pubblico.

ART. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni, con decorrenza dal 01 gennaio 2011 o, se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data del verbale di consegna del servizio.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. *[Eventuale]* Il contratto potrà essere rinnovato per un periodo massimo di uguale durata, previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse. A tal fine il Comune richiederà almeno tre mesi prima della scadenza

contrattuale la disponibilità alla rinnovazione del contratto medesimo. Tale disponibilità dovrà essere comunicata al Comune nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta di rinnovazione.

4. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi (tre/sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

ART. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

[In questo articolo viene ipotizzata la soluzione di corrispettivo del servizio ad aggio con minimo garantito. Questa è la soluzione più semplice e funzionale anche se occorre prestare molta attenzione negli aspetti gestionali. Il minimo garantito deve essere fissato in termini percentuali sulle quote affidate in riscossione coattiva e deve essere differenziato per ciascuna tipologia di entrata, tenendo conto della diversa riscuotibilità di ciascuna. Inoltre il Comune si deve impegnare a consegnare periodicamente e in termini certi le liste di carico con le quote da riscuotere, al fine di garantire al concessionario un flusso continuo e garantito di quote da riscuotere]

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione coattiva complessiva dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti (o della tariffa di

igiene ambientale), dell' imposta comunale sulla pubblicità (o del canone sull'installazione degli impianti pubblicitari), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche (o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), delle contravvenzioni al codice della strada, di quelle relative a violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali di diritto pubblico a qualsiasi titolo conseguita, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito in termini percentuali sugli importi affidati in riscossione.

2. L'aggio a favore del concessionario, al netto degli oneri fiscali, è stabilito nella misura quale risulta dalla gara, e quindi è pari al_____ %.

3. Detto aggio, al netto degli oneri fiscali, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente incassato a favore del Comune di , mediante riscossione coattiva, relativamente alle quote affidate in riscossione.

4. Detto aggio per la riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (o della tariffa di igiene ambientale), dell'imposta comunale sulla pubblicità (o del canone sull'installazione degli impianti pubblicitari) e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi e aree pubbliche, dovrà essere fatturato in esenzione IVA ai sensi del punto 5 dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972. L'aggio per la riscossione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche

(permanente, temporaneo e passi carrabili), delle contravvenzioni al codice della strada, di quelle relative a violazioni ai regolamenti comunali, nonché di tutte le altre entrate patrimoniali di diritto pubblico risulta imponibile con aliquota ordinaria pertanto dovrà essere fatturato con aliquota IVA al 20%;

5. Il concessionario deve versare al Comune, qualsiasi possa essere l'incasso, un minimo garantito unico, al lordo dell'aggio di cui al comma 2, di importo annuo pari alla percentuale indicata di fianco a ciascuna entrata dell'importo affidato in riscossione coattiva:

- imposta comunale sugli immobili%
- taxa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani%
-

6. Il Comune si impegna ad affidare la riscossione coattiva di tutte le entrate oggetto della concessione entro giorni dalla data in cui il credito è diventato definitivo.

ART. 4

VERSAMENTI

[In questa proposta viene ipotizzata la soluzione del versamento al Comune utilizzando l'operazione di cash pooling, per garantire allo stesso un flusso continuo degli incassi e un controllo più semplice dell'attività del concessionario]

1. Per ogni tipologia di entrata in riscossione coattiva devono essere aperti distinti e separati conti correnti postali ed il concessionario attiva, con oneri a suo carico, l'operazione di "*cash pooling*" fra tali conti correnti postali a lui intestati e quello indicato dal Comune.
2. Il concessionario versa alla Tesoreria comunale, a scadenze bimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun bimestre, l'ammontare delle riscossioni residue effettuate non sui c/c postali (es. contante etc) e quindi non già riversate al Comune tramite il sistema di "*cash pooling*" di cui al punto 1.
3. Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni bimestrali di cui al successivo art. 6, fattura e trattiene dai versamenti di cui al comma 2 l'aggio di competenza. L'eventuale quota di aggio non compensata da tali versamenti sarà pagata dal Comune tramite mandato di pagamento.
4. L'importo complessivo dei versamenti di cui ai commi 1 e 2, al lordo dell'aggio, non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

ART. 5
RENDICONTI CONTABILI

1. Alla fine di ogni bimestre ed entro il termine di 20 giorni coincidente con il versamento delle rate bimestrali di cui al comma 2 dell'art. 5, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente evidenziando:

- l'importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione distinto per ciascuna modalità di pagamento: c/c postale, contante etc.
- l'aggio dovuto, al netto ed al lordo degli oneri fiscali, distinto per ciascuna entrata in concessione;
- la quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata;

2. Al rendiconto di cui al comma 1 dovranno essere allegati i documenti giustificativi (es. gli estratti conto bimestrali) relativi ai c/c postali intestati al concessionario che confermino per ciascuna entrata in concessione i riversamenti eseguiti tramite il sistema di "*cash pooling*".

ART. 6
CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa,

apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo pari ad Euro attraverso polizza fideiussoria o assicurativa “a prima richiesta” incondizionata rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.

2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.

3. La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

4. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

ART. 7

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore.

2. È tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpretazioni fornite dal Comune. Il concessionario potrà disattendere eventuali interpretazioni del Comune solo se

queste ultime sono difformi rispetto alla giurisprudenza consolidata della cassazione.

3. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della riscossione coattiva delle entrate in concessione, così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale funzionario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e deve prestare servizio presso l'unità di

[la richiesta di un ufficio locale può essere posta solo dai Comuni di una certa dimensione]

4. Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art.10 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente.

5. Il rappresentante dovrà trasmettere al Comune, entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nel trimestre precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre al Comune per le programmazioni future.

6. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
7. Il concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del d.lgs. n. 81/2008.
8. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 debbono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.
9. Il concessionario elegge e mantiene in, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. È in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.
10. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
11. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità ed i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

ART. 8

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune di e

solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benessere del Comune.

ART. 9

RAPPORTI CON L'UTENZA

[La richiesta dell'apertura di un ufficio nel territorio del Comune può essere avanzata solo dai Comuni di maggiore dimensione. Per gli altri Comuni possono essere identificate soluzioni intermedie, come l'appoggio presso gli uffici comunali e/o aperture per orari ridotti, oppure l'appoggio in un ufficio dell'azienda collocato comunque ad una distanza ragionevole]

1. Il concessionario predispone e mantiene nel Comune di, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio.

2. Tale ufficio deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza, o perché collocato in zona centrale, e quindi vicino ad altri servizi pubblici, compresi gli uffici comunali, o perché collocato in zona servita dai mezzi

pubblici e nelle vicinanze di zone di parcheggio. L'accesso all'ufficio deve essere consentito agevolmente anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.

3. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento del Comune e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire entro sei mesi dalla data di affidamento del servizio, contenuta nello specifico verbale di consegna.

4. In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.

5. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura: "Comune di - Servizio riscossione coattiva delle entrate comunali - gestione ditta....", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

6. Gli uffici del concessionario debbono essere aperti al pubblico almeno nelle ore in cui è aperto al pubblico l'ufficiodel Comune, in un'ottica di armonizzazione degli orari dei servizi. L'orario di apertura al pubblico deve essere concordato con Comune ed eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso del Comune.

7. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla

facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice...).

8. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato alla gara, relativamente alla parte "organizzazione del ricevimento dell'utenza", con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune.

9. Il concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.

10. Al mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 3, 4 e 9 conseguirà quanto segue:

a) mancato allestimento della sede provvisoria: comporterà l'impossibilità per il Comune ad effettuare la consegna del servizio, con conseguente decadenza, ai sensi dell'articolo del presente capitolato speciale d'oneri;

b) mancato allestimento della sede definitiva entro sei mesi o allestimento di sede inadeguata: il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, contenente il termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un importo pari al 10% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione ai sensi dell'articolodel presente capitolato speciale d'oneri;

c) mancata presentazione della carta dei servizi entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio o presentazione di carta dei servizi inadeguata: il Comune inoltrerà apposita diffida ad

adempiere, contenente il termine essenziale; se tale termine decorrerà infruttuosamente, il Comune incamererà un importo pari al 10% della cauzione e si riserva la facoltà di richiedere la decadenza dalla gestione ai sensi dell'articolo.....del presente capitolato speciale d'oneri.

ART. 10

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune.
2. Il concessionario deve consentire al Comune, da un numero adeguato di postazioni, l'accessibilità in visura al proprio sistema informativo al fine di poter visionare le attività svolta su ciascuna quota affidata in riscossione e la situazione complessiva di ciascun contribuente e, su richiesta, deve fornire gratuitamente al Comune le banche dati predisponendo interfacce in ingresso e uscita on-line e/o batch, sulla base delle specifiche fornite dallo stesso Comune.
3. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli

addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

4. Il concessionario inoltre agisce nel rispetto della d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

5. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio, da concordare con il Comune, che verrà riposto direttamente dall'utente in un contenitore chiuso che verrà periodicamente consegnato al Comune.

ART. 11

SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva delle entrate affidate al concessionario dovrà essere effettuata in alternativa o mediante ruolo, con le modalità previste dai D.P.R. 602/1973, o mediante ingiunzione, ai sensi del R.D. 639/1910.

2. Le quote affidate dovranno essere poste in riscossione entro giorni dalla consegna delle liste di carico.

3. Il concessionario dovrà procedere allo scarico delle quote per cui non è riuscito ad effettuare la riscossione dell'intera quota posta in riscossione indicando tutte le attività poste in essere entro dalla consegna delle stesse.
4. Il Comune procede al controllo delle quote poste in discarico entro dalla loro presentazione. Il discarico si ha per intervenuto solo con la messa a disposizione del Comune di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999.
5. Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive alla scadenza del termine di cui al comma 3 non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.
6. Nel documento con cui viene effettuata la riscossione coattiva (cartella o ingiunzione) andranno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.
7. Ad ogni tipologia di entrata in concessione deve essere dedicato un apposito numero di conto corrente postale, così come previsto al comma 1 dell'art. 4 del presente capitolato.
8. Il concessionario potrà attivare, solo previa autorizzazione del Comune, ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle di cui al presente capitolato e diverse da quelle previste per legge o dai regolamenti comunali.

9. Il concessionario dovrà attivare, con oneri a suo carico, le nuove forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti.

ART. 12 PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal d.lgs. n. 81/2008.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento vistato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, adottato con D.M. 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 novembre 2001.
5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.
6. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

ART. 13

SUBAPPALTO

1. È vietato il subaffidamento del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:
 - c) stampa e spedizione;
 - d) gestione informatica delle banche dati.
2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1) può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.
3. Per potersi avvalere del subappalto, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle

prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1) che intende subappaltare.

ART. 14

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

[Nel caso di un affidamento che riguarda esclusivamente la riscossione coattiva il problema della modalità della definizione delle procedure in corso al momento diventa rilevante in quanto i tempi delle procedure molto spesso non dipendono dalla volontà del concessionario, per cui possono essere molte le procedure in fase di avanzata definizione che devono essere interrotte dal concessionario scaduto. Per cui è necessario prevedere le modalità con cui debbono essere regolati i rapporti relativi alle procedure in essere al momento della scadenza della concessione. Per evitare verifiche laboriose in contraddittorio può essere opportuno prevedere soluzioni semplici con rimborsi spese forfettizzati per le attività di riscossione coattiva svolte nei termini previsti]

1. Il concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento; deve comunque consegnare al Comune o al concessionario subentrato gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.

2. Il concessionario è tenuto a trasferire al Comune o direttamente al concessionario subentrato, all'atto della

scadenza della concessione l'archivio informatico dei contribuenti e, comunque, ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

3. *[Ipotesi da verificare]* Il concessionario scaduto ha diritto ad un rimborso per le spese sostenute riguardo le procedure relative alle quote ricevute in riscossione nel corso dell'anno precedente la scadenza della riscossione e per le quali ha effettuato tutte le attività previste nei termini fissati. Le spese, quantificate in maniera forfettizzata secondo il prospetto allegato, saranno rimborsate dal Comune o dal nuovo concessionario.

a) Quote per le quali è stata effettuata solo la notifica dell'ingiunzione nei termini previsti.....euro

b) Quote per le quali sono state effettuate nei termini previsti atti di esecuzione forzataeuro

ART. 15

COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. L'ufficio del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con le altre direzioni sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

2. Il Comune può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

3. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodichè, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

4. Il concessionario è obbligato ad una verifica annuale, da svolgersi in sede di commissione consiliare, rispetto all'andamento della sua attività. *[eventuale]*

ART. 16

PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, a discrezione del Comune, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) versamenti tardivi: il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali maggiorati di tre punti;
 - b) mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 5 del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo;
 - c) mancata predisposizione della Carta dei servizi di cui all'articolo 9, commi 9 e 10, del presente capitolato: penale pari al 10% della cauzione.
3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal dirigente preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.
4. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art.20, comma 4.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivale sulla cauzione.
7. Le contestazioni vengono comunicate alla commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di

liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9 marzo 2000, n. 89.

8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 17

DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

2. Il mancato allestimento della sede, anche provvisoria, di cui all'art. 9, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione.

3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto, salvo regolamento dei conti.

4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

5. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART. 18

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 17, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a) interruzione per qualunque causa del *cash pooling* di cui al comma 1 dell'art. 4
- b) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune
- c) Interruzione del servizio senza giusta causa
- d) Inosservanza disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 17.

ART. 19

VARIAZIONI E RECESSO

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso.

ART. 20

CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'autorità giudiziaria competente, avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.

2. In caso di diffusi reclami o controversie dei cittadini utenti nei confronti del concessionario, dovrà essere adottato un percorso di composizione stragiudiziale delle controversie tra concessionario e cittadini utenti con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio.

ART. 21

RICORSI

2. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

ART. 22

RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti.

ART. 23

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese: carte bollate per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti.

Finito di stampare nel mese di novembre
dalla Tipografia O.GRA.RO.
00153 Roma - Vicolo dei Tabacchi, 1



**Fondazione IFEL
Istituto per la Finanza
e l'Economia Locale**

Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma
Tel. 06 68816210 - 06 68816214 - 06 68816218
Fax 06 68891156 - 06 6861842 - 06 6833857
e-mail info@webifel.it

www.fondazioneifel.it